



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Preg.mo Dott. Carmelo Messina
n.q. di Commissario *ad acta* della Regione Siciliana
carmelo.messina@regione.sicilia.it

Al Sig. Sindaco – c/o Sig. Capo di Gabinetto
Dott.ssa L. Romano

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

E, p. c. Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1530467 del 08.10.2018

Oggetto: D.A. n.126/S3 del 25.07.2018 - Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti resa con verbale n.48 del 28.09.2018 - Richiesta chiarimenti ed eventuali interventi correttivi - riscontro nota prot. n.1508036 del 02.10.2018.

Con riferimento alla Relazione resa dal Collegio dei Revisori sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017, è pervenuta la nota prot. n.1508036 del 02.10.2018 (**Allegato "A"**), con la quale lo scrivente è stato richiesto di *"relazionare in merito alle criticità rilevate dall'Organo di Revisione, con particolare riferimento ai rilievi che potrebbero rendere il rendiconto di gestione non rispettoso delle norme giuscontabili e presumibilmente non consentire all'Organo Collegiale una corretta valutazione dello stesso in sede di approvazione, proponendo, eventualmente, le idonee misure correttive"*.

Al riguardo, si osserva, da un primo profilo, che la previsione di cui all'art.239, comma 1, lett d), del D. Lgs. n.267/2000, pone a carico del Collegio dei Revisori il compito di redigere una relazione sullo schema di rendiconto, che deve contenere *"l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché"*



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione".

Ed in effetti, la Relazione redatta dal Collegio dei Revisori con Verbale n.48 del 28.09.2018 si conclude con l'espressa attestazione circa *"la corrispondenza del rendiconto [dell'esercizio finanziario 2017] alle risultanze contabili della gestione"*, nonché contiene, in apposita sezione, una elencazione di *"irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte"* che per esplicita previsione dell'art.239 cit. non possono che essere *"tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione"*.

I profili di criticità rilevati dal Collegio dei Revisori, in relazione ai quali lo stesso ha formulato il formale invito alla *"amministrazione ad intervenire con urgenza"* per superarli, sono quelli di seguito esposti:

- "1.-Irregolarità nella gestione della tesoreria da parte dell'istituto cassiere BNL;*
- 2.-Irregolarità rilevate ed ancora non sanate sulla mancata corrispondenza dell'importo di cassa vincolata e pignoramenti da regolarizzare con il conto del tesoriere;*
- 3.-Anomalia nelle anticipazioni di tesoreria ricevute dalla Cassa Depositi e prestiti*
- 4.-Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato con il metodo semplificato, che se pur consentito dalle norme vigenti, considerata la situazione economica finanziaria dell'ente, non viene condiviso, per motivi prudenziali, dal collegio;*
- 5.-Scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie sia ordinarie che derivanti dalla lotta all'evasione;*
- 6.-Bassa percentuale nella riscossione dei residui attivi;*
- 7.-Consistente importo dei residui passivi formatisi nell'esercizio 2017 rispetto al totale dei residui passivi (65,11% sono relativi a residui della competenza), testimonianza della scarsa capacità dell'ente ad effettuare il pagamento di obbligazioni passive già perfezionate*
- 8.-Debiti fuori bilancio che nel 2017 sono stati pari ad Euro 39.644.272,36, (imputati nel rendiconto 2017 per Euro 31.630.016,65), importo superiore rispetto a quello dell'esercizio precedente che è stato pari ad Euro 33.313.050,71.*
- 9.-Mancato rispetto della normativa prevista per il rispetto della tempestività dei pagamenti*
- 10.Parametri di riscontro della situazione deficitarietà strutturale: sono stati superati 4 indicatori su 10 mentre l'indicatore n°4 risulta essere stato rispettato con uno scostamento dello 0,25% rispetto al valore massimo ammissibile;*
- 11.-Rapporti con gli organismi partecipati e mancata parifica delle rispettive posizioni contabili e problematiche conseguenziali;*
- 12.-Non corretta imputazione delle immobilizzazioni con necessità di verificare quelle ultimate da inventariare e le immobilizzazioni in corso;*
- 13.-Necessità di verifica delle opere realizzate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti e collaudi per le opere ultimate".*



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Infine, "Il Collegio suggerisce all'Ente di:

- Aggiornare il Regolamento di Contabilità tenendo conto delle disposizioni previste dal D.lgs 118 e successive modifiche e dei principi contabili vigenti per gli enti locali;
- Implementare i programmi gestionali IVA e sostituiti d'imposta al fine di eliminare le operazioni "manuali" causa di possibili errori".

Con riferimento al rilievo *sub 1*, relativo alla "irregolarità nella gestione della tesoreria da parte dell'istituto cassiere BNL", lo scrivente ne conferma in questa sede la gravità, e può solo riferire di avere già adottato plurime iniziative, tutte aventi il carattere della formalità e destinate al loro superamento, spesso senza conseguire gli obiettivi che ci si è posti.

Null'altro può essere riferito in questa sede.

Rispetto alla specifica irregolarità della contabilizzazione della "cassa vincolata", di cui rilievo *sub 2*, si rinvia, da ultimo, alla nota dello scrivente prot n. 1120599 del 05.09.2018 (Allegato "B"), nonché alla nota di aggiornamento prot. n. 1520474 del 05.10.2018 (Allegato "C").

Avuto riguardo, invece, al rilievo di cui al punto *sub 4*, relativo al "Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato con il metodo semplificato, che se pur consentito dalle norme vigenti, considerata la situazione economica finanziaria dell'ente, non viene condiviso, per motivi prudenziali, dal collegio", si rappresenta quanto segue.

Per le considerazioni che si esporranno *infra*, non sembra superfluo soffermarsi ad osservare, per quanto noto, che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs n. 118/2011) fin dalla sua prima versione dell'anno 2013 disponeva che, in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione, nell'ambito dell'avanzo di amministrazione, in ragione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, l'importo complessivo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) fosse calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Così, in occasione del rendiconto, ciascun ente ha avuto l'obbligo di accantonare nel risultato di amministrazione una somma calcolata sui residui attivi



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

di fine anno (quindi dopo il riaccertamento dei residui) che indicasse il grado medio di inesigibilità dei vari residui attivi, tenuto conto del grado di riscossione registrato nel quinquennio precedente.

Con l'esplicito fine di rendere progressivo l'impatto che l'accantonamento a titolo di FCDE aveva sui bilanci degli enti locali, l'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto la possibilità di prevedere un'applicazione graduale dell'accantonamento a titolo di FCDE nel bilancio di previsione a partire da quello relativo al periodo 2015-2017. In questo caso, la previsione normativa consentiva, fatto 100 l'importo dell'accantonamento determinato secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, di fare accantonamenti inferiori ma crescenti di anno in anno fino al 2019: in particolare 36% per il 2015, 55% per il 2016, 70% per il 2017, 85% per il 2018 e il 100% dal 2019 ⁽¹⁾.

A seguito della gradualità consentita per gli stanziamenti degli accantonamenti del FCDE nei bilanci di previsione del quinquennio 2015- 2019, è stato conseguentemente modificato il principio nella parte in cui disponeva le modalità di accantonamento del FCDE in occasione del rendiconto.

Viene quindi prevista una modalità «*semplificata*» per il calcolo del FCDE a rendiconto basata sul seguente presupposto:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Tale metodo di calcolo, pur consentendo agli enti un minore accantonamento in occasione del rendiconto (nel periodo 2015-2018), di fatto non fa che rinviare al 2019 e agli anni successivi maggiori oneri per l'accantonamento dell'intero importo inesigibile dei residui attivi. E difatti, significativamente, rispetto all'applicazione del metodo c.d. semplificato, il principio contabile 3.3 prevede che *"l'adozione di tale*

⁽¹⁾ Con il successivo art.1, comma 882 della legge di bilancio 2018, è stata disposta una modifica del paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le parole: «*nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo*» sono state sostituite dalle seguenti: «*nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo*».



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

All'evidenza, il metodo semplificato consente il rinvio al futuro di ulteriori accantonamenti, che se non potranno essere compresi nei futuri risultati di amministrazione, per la parte eccedente, genereranno disavanzi di amministrazione ordinari da ripianare necessariamente secondo le regole stabilite dall'articolo 188 del Tuel.

Il metodo semplificato consente, quindi, di accantonare un importo formato dall'accantonamento dell'esercizio precedente più la quota ridotta accantonata nell'esercizio corrente al netto degli utilizzi per la cancellazione di residui attivi.

Tuttavia, nell'ipotesi di cancellazione dei residui in corso d'anno, si provvede a una corrispondente riduzione dell'accantonamento nel FCDE tale da rendere neutro l'impatto sul risultato di amministrazione.

Sotto il profilo delle conseguenze dell'applicazione del superiore metodo, poiché in occasione del bilancio di previsione l'accantonamento non è stato fatto per l'intero importo dell'entrata potenzialmente inesigibile, ma solo pro quota (36%, 55%, 70%, 85% e così via), ciò comporta che se al momento della cancellazione di un residuo a fronte del quale esisteva un accantonamento nel FCDE inferiore al 100% l'importo stralciato viene compensato per intero da una corrispondente riduzione del FCDE, ciò può determinare, utilizzando il metodo semplificato, un'ulteriore sottostima del FCDE a rendiconto.

Infatti, un residuo svalutato - ad esempio - per il 60% in occasione della sua cancellazione verrebbe invece compensato da una quota di FCDE per l'intero suo importo. La quota di FCDE utilizzata per compensare il residuo cancellato/stralciato, di fatto in parte rappresenta un parziale accantonamento (60%) di un altro accertamento considerato di dubbia esigibilità.

Nel corso del 2018, la Ragioneria Generale ha aderito alle più prudentziali indicazioni fornite da talune Sezioni di Controllo della Corte dei Conti (cfr. Campania, delibera n.102/2018/PRSP, nonché Umbria, delibera n.34/2018/PRSP), secondo cui *"il credito stralciato dal rendiconto"* non deve essere rappresentato *"nel FCDE solo per una quota calcolata mediante applicazione del principio contabile applicato n.4/2 al par. 3.3 del D. Lgs. n.118/2011. Seguendo tale metodo [...] il FCDE ne risulta indebolito in quanto si riduce di una quota non proporzionale al credito stralciato e inizialmente "svalutato", bensì per l'intero credito, anche per la parte non oggetto di svalutazione"*



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Alla luce di quanto sopra, in omaggio alle superiori indicazioni della Corte dei conti, nell'ambito dello schema di rendiconto di gestione 2017, si è provveduto ad abbattere il FCDE non già per l'importo intero dei residui attivi stralciati dal conto del bilancio, ammontanti ad € -49.537.626,38, bensì in quota percentuale del credito stralciato.

Pertanto, nell'ambito del rendiconto 2017 il FCDE non solo non è stato abbattuto dell'importo totale dei residui attivi eliminati, pari ad € -49.537.626,38, bensì del minore importo proporzionale, pari ad € -26.783.045,68, ma si è assunta la decisione di accantonare al FCDE il maggiore importo di € 38.241.500,20, operazione contabile che ha consentito un accantonamento complessivo pari ad € 355.081.999,31.

E la superiore più prudente applicazione del "metodo semplificato" sarà utilizzata anche nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

Giusta la previsione di cui all'art.2, comma 6, del D.L. 19.06.2015, n.78 ⁽²⁾, il Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL), che al 31.12.2017 assume il valore di € 47.697.758,50, può essere utilizzato ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione. Devesi, però, al riguardo segnalare il principio di diritto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n.33 del 17.12.2015, a mente del quale "L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene vadano promosse iniziative di sensibilizzazione presso le Sedi opportune affinché il principio contabile 3.3 sia modificato ivi prevedendovi un termine più ampio rispetto a quello del rendiconto di gestione 2018, sì, peraltro, da armonizzarlo con la facoltà concessa agli enti locali

⁽²⁾ Ai sensi dell'art.1, comma 814, L. 27-12-2017 n. 205, l'articolo 2, comma 6 cit. "si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 [...], di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo".



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

dall'art.1, comma 882 della legge di bilancio 2018, che consente accantonamenti al FCDE crescenti.

Altresì, tenuto conto che la formazione di nuovo FCDE è strettamente legata alla capacità di riscossione delle entrate proprie, si torna a segnalare che ad avviso dello scrivente - pur in un contesto in cui la capacità di riscossione dell'ente ha registrato miglioramenti - l'unica soluzione di immediata efficacia è rappresentata da una riforma legislativa che consenta la riscossione della TARI attraverso il meccanismo della c.d. "bolletta elettrica".

Per tale ragione, si ritiene necessaria l'introduzione nell'ordinamento di una norma che attribuisca agli enti locali la possibilità di avvalersi, previo esercizio della potestà regolamentare, della riscossione del tributo non riscosso attraverso la "bolletta elettrica".

Con riferimento ai profili di criticità esposti ai punti *sub* 5 e 6, relativi, rispettivamente, alla "Scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie sia ordinarie che derivanti dalla lotta all'evasione", nonché alla "Bassa percentuale nella riscossione dei residui attivi", oltre a rinviarsi alle considerazioni esposte *supra*, si richiama, da ultimo, la nota dello scrivente prot. n. 1504418 del 01.10.2018 (Allegato "D"), alla data odierna ancora priva di riscontro.

Al punto *sub* 7, il Collegio dei Revisori ha evidenziato il "Consistente importo dei residui passivi formati nell'esercizio 2017 rispetto al totale dei residui passivi (65,11% sono relativi a residui della competenza), testimonianza della scarsa capacità dell'ente ad effettuare il pagamento di obbligazioni passive già perfezionate".

Al riguardo, oltre a rinviarsi alle considerazioni svolte relativamente al rilievo di cui al punto *sub* 9, ove si riferirà del significativo miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, si osserva quanto segue.

Si riporta di seguito l'andamento dei residui passivi del rendiconto 2016:



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

RENDICONTO 2016	
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	413.201.044,60
RESIDUI ELIMINATI	51.692.393,90
PAGAMENTI	153.070.528,93
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	208.438.121,77
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	196.226.730,94
TOTALE RESIDUI PASSIVI	404.664.852,71

E di seguito ancora quello dei residui passivi del rendiconto 2017:

RENDICONTO 2017	
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	404.664.852,71
RESIDUI ELIMINATI	98.011.527,75
PAGAMENTI	182.668.132,17
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	123.985.192,79
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	231.387.781,41
TOTALE RESIDUI PASSIVI	355.372.974,20

Dall'analisi dei superiori prospetti, pur a fronte di un incremento dei residui passivi di competenza, emergono comunque le seguenti risultanze:

- 1.- la riduzione complessiva del totale dei residui passivi, che da € 404.664.852,71 del 2016 si riduce ad € 355.372.974,20 del 2017;
- 2.- l'incremento dei pagamenti eseguiti in conto residui, che da € 153.070.528,93 del 2016 passa ad € 182.668.132,17 del 2017.

Nell'ambito del rilievo *sub 8*, invece, si è evidenziato che i "Debiti fuori bilancio che nel 2017 sono stati pari ad Euro 39.644.272,36, (imputati nel rendiconto 2017 per Euro 31.630.016,65), importo superiore rispetto a quello dell'esercizio precedente che è stato pari ad Euro 33.313.050,71".

Al riguardo, lo scrivente ha da ultimo adottato l'iniziativa di cui al foglio prot. n. 1504421 del 01.10.2018 (Allegato "E"), che segue quelle prott. n. 33044 del 15.01.2018 (Allegato "F"), n. 175704 del 27.02.2018 (Allegato "G"), n. 1962017 del 05.03.2018 (Allegato "H"), n. 196245 del 05.03.2018 (Allegato "I"), n. 683496 del 07.05.2018 (Allegato "L"), n. 911060 del 18.06.2018 (Allegato "M"), n. 932731 del



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

25.06.2018 (Allegato "N"), 1003560 del 20.07.2018 (Allegato "O") e n. 630973 del 16.04.2018 (Allegato "P").

Ancora, con riferimento alla segnalazione del Collegio dei revisori secondo cui sono pervenute presso lo stesso Organo di controllo "attestazioni di esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31/12/2017 per complessivi € 8.014.255,71 comprensivi degli importi per azioni esecutive", si osserva che nell'ambito della nota prot. n. 1753654 del 14.11.2017, all'oggetto "Avvio attività di predisposizione del progetto di bilancio di previsione 2018/2020", gli Uffici comunali sono stati invitati, tra l'altro, a trasmettere, attraverso la compilazione della scheda D, le informazioni relative alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i debiti fuori bilancio da riconoscersi ex art.194 del TUEL.

E le schede trasmesse all'Ufficio Bilancio in riscontro alla detta nota trovano riscontro - sotto il profilo delle risorse finanziarie stanziare - nello schema di bilancio 2018/2020 approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n.141 del 04.10.2018.

Rispetto al "Mancato rispetto della normativa prevista per il rispetto della tempestività dei pagamenti", si osserva che la previsione di cui all'art.33 del D. Lgs. n.33/2013 prevede a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare, "con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»".

Il detto indicatore, nel 2017, ha assunto il valore medio di 98,47 giorni, nel secondo semestre del 2018 il valore di 71,76 giorni, e nel terzo trimestre 2018 33,22 giorni, registrandosi al riguardo una sensibile riduzione.

Avuto riguardo alle misure organizzative finalizzate all'attuazione della previsione di cui all'art. 183 comma 8 TUEL, queste sono ancora in fase di definizione.

Sub 10, il Collegio dei Revisori osserva che i "Parametri di riscontro della situazione deficitarietà strutturale: sono stati superati 4 indicatori su 10 mentre l'indicatore n°4 risulta essere stato rispettato con uno scostamento dello 0,25% rispetto al valore massimo ammissibile".



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Tenuto conto delle specifiche osservazioni svolte dal Collegio dei Revisori rispetto alla necessità di miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie, si rinvia nuovamente al contenuto della nota dello scrivente prot. n. 1504418 del 01.10.2018 (Allegato "D"), con la quale, tra l'altro, i Sigg.ri Dirigenti del Settore Tributi, con l'indispensabile supporto della società partecipata SISPI, sono stati invitati ad assumere con immediatezza ogni pertinente misura affinché, anche con riferimento all'anno in corso, gli atti di accertamento siano inviati per la notifica durante l'esercizio finanziario ed evitando il loro accumularsi nel mese di dicembre, si da incrementare la loro percentuale di riscossione a competenza.

Inoltre, il Sig. Dirigente del Settore Tributi, altresì, siccome disposto dal Collegio dei Revisori (cfr. pag. 51 della Relazione), è stato invitato ad esplorare "la possibilità di attuare una diversa modalità di riscossione dei tributi in maniera diversa dall'attuale", al riguardo redigendo, con ogni consentita urgenza, una dettagliata relazione sulle diverse modalità di riscossione disciplinate dall'Ordinamento, che ne evidenzi i punti di eventuale forza e debolezza, avendo cura di tracciarvi appropriatamente anche i profili di incidenza finanziaria ed economica sul bilancio, nonché di virtuoso *benchmarking* con analoghe realtà territoriali.

Con il rilievo di cui al punto *sub* 11, l'Organo di revisione segnala: "Rapporti con gli organismi partecipati e mancata parifica delle rispettive posizioni contabili e problematiche conseguenziali". In particolare, alla pagina 48 della Relazione al rendiconto di gestione 2017 sono analiticamente riepilogate le criticità sostanziali che si ritiene possano inficiare l'attendibilità del rendiconto in esame, rispetto ai quali lo scrivente, pur privo di competenza funzionale, ha assunto l'iniziativa di cui al foglio prot. n. 1504425 del 01.10.2018 (Allegato "Q"), ad oggi priva di riscontro, ad eccezione del profilo di cui al punto *sub* 2.

Rispetto a tale ultimo aspetto, infatti, il Sig. Vice Ragioniere Generale, appositamente richiesto di fornire elementi di risposta, ha specificato quanto segue: "Sia il credito di Amat di €. 1.032.913,80 anno 1999 avente per oggetto "CONTRIBUTO PENSILINE DI FERMATA", che quello di Amap di €. 380.093,00 avente per oggetto "GESTIONE MATTATOIO ANNO 1996-1999", si riferiscono a partite maturate in epoca antecedente alla trasformazione da azienda municipalizzata in società per azioni. I suddetti crediti risultano classificati come partite non riconciliate nella nota informativa al rendiconto 2017 ex art 11 co 6 del D. Lgs 118/2011 redatta dal Settore delle Società Partecipate e parimenti risultano indicati tra i crediti da stralciare da parte delle aziende all'interno della



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

direttiva emanata dal Sig. Sindaco del Comune di Palermo con nota prot. n. 911925 del 18/6/2018. Il medesimo discorso vale per ulteriori crediti di Amap e Amat di minore importo riferiti ad annualità antecedenti il 2000, elencati negli allegati A e C della citata direttiva. Non risultano ulteriori elementi o atti a riguardo”.

Ancora, con riferimento al fenomeno del disallineamento tra i rapporti creditori/debitori con gli organismi partecipati, si osserva che dalla Nota Informativa ai sensi dell’art. 11 co 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. allegata allo schema di Rendiconto di gestione 2017 emerge un disallineamento complessivo con le società partecipate pari ad € 70.718.741,00, secondo lo schema riassuntivo che di seguito si riporta:

SOCIETA'	a)		Dettaglio delle partite riconciliate			PARTITE NON RICONCILIATE
	Totale crediti comunicati/esposti nel bilancio delle Società al 31/12/2017	TOTALE CREDITI più IVA	Partite riconciliate	con copertura finanziaria	Senza copertura finanziaria	
	IMPONIBILE					
AMG s.p.a (**)	7.485.457	8.888.993	8.854.565	7.796.232	1.058.333	34.427
AMAT s.p.a (**)	66.014.260	69.218.310	38.535.014	35.659.879	2.875.135	30.683.296
SISPI s.p.a (*)	9.417.118	11.485.137	11.485.137	11.294.035	191.101	0
RAP s.p.a (***)	78.035.904	86.777.757	78.746.298	58.154.141	20.592.157	8.031.459
AMAP s.p.a (*)	14.043.922	14.842.023	11.096.842	7.596.940	3.499.902	3.745.182
Re.Se.T. s.c.p.a (*)	7.499.841	7.516.649	7.516.649	7.516.649		0
Palermo Ambiente s.p.a in liquidazione (**)	1.343.898	1.635.659	1.635.659	1.627.909	7.750	-
TOTALE	183.840.401	200.364.527	157.870.164	129.645.785	28.224.378	42.494.363

L'intero importo dei crediti da riconoscere alle società partecipate senza copertura finanziaria, pari ad € 28.224.378,00, unitamente all'importo dei crediti da riconoscere nei confronti di altri organismi partecipati a vario titolo, pari ad euro 110.341,00, per un importo complessivo di euro 28.334.719,00, risulta già interamente accantonato nell'ambito dell'avanzo di amministrazione risultante dallo schema di rendiconto di gestione 2017.

E rispetto alle partite non riconciliate, pari ad € 42.494.363, risultano stanziare nel presente schema di bilancio di previsione triennale, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 141 del 04.10.2018, risorse finanziarie per complessivi € 42.494.363,59, secondo lo schema che segue:

ALLA

COMUNE DI PALERMO
(Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n. 1508036 del 02.10.2018

Oggetto: D.A. n. 126/S3 del 25.07.2018 - Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 - Parere "non favorevole" del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 48 del 28.09.2018- Richiesta chiarimenti ed eventuali interventi correttivi.

Al Dirigente dell'Area Finanziario -
Contabile

e, p. c.

Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore al Bilancio e Risorse

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE


Con verbale n. 48 del 28.09.2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha presentato, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, la relazione sul rendiconto della gestione 2017, esprimendo una "valutazione non positiva", per le motivazioni meglio riepilogate nella sezione "Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte", ed in particolare per le criticità indicate nella sezione "Conclusioni" così come riportate nella medesima relazione.

Dalla suddetta relazione si evince che il Collegio pur avendo attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione ha rilevato problematiche e criticità particolarmente significative, invitando l'Amministrazione Comunale ad intervenire con urgenza per superarle, soffermandosi su alcune di esse che sembrerebbe abbiano orientato il suddetto Collegio a rendere la suddetta valutazione.

Pertanto, dovendosi a breve, procedere all'esame del suddetto documento contabile da parte Consiglio Comunale, si chiede alla S.V. di relazionare in merito alle criticità rilevate dall'Organo di Revisione, con particolare riferimento ai rilievi che porrebbero rendere il rendiconto di gestione, non rispettoso delle norme giuscontabili e presumibilmente non consentire all'Organo Collegiale una corretta valutazione dello stesso in sede di approvazione, proponendo, eventualmente, le idonee misure correttive.

Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro.

IL COMMISSARIO AD ACTA
dott. Carmelo Messina





COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

All B

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
email: ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Prot. n. 1120599 del 05.09.2018

Alla BNL
APACTesoreriaRoma-UAC@bnlmail.com

E, p.c.

Al Sig. Sindaco - c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei revisori

Responsabile del procedimento: Dott. F. Cardaci

OGGETTO: Situazione vincoli di cassa 2018

Facendo seguito alla nostra nota prot.1047473 del 07.08.2018 (allegato "A"), si riporta in calce alla presente la situazione dei vincoli di cassa determinata sulla scorta dei mandati e reversali esitati da codesta Tesoreria alla data del 04.09.2018, siccome estratti dal portale BNL <https://business.bnl.it/TesoWeb> e del vincolo indicato dall'Ente nei suddetti ordinativi (rif. allegato mandati_reversali Tesoriere 2018), con esclusione degli ordinativi emessi a regolazione dei sospesi afferenti la registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati di cui all'allegato n.4 al D.Lgs.118/2011 punto 10.2.

Si rinvia alle prescrizioni recate al punto 10.2 del principio contabile applicato n.2 (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), a mente del quale << Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.>>.

Atteso che con deliberazione di G.M. n.5 del 18.01.2018, inoltrata a codesto Istituto Tesoriere con pec del 19 gennaio 2018, è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 nel limite di €. 325.488.381,57, sono stati individuati alla suddetta data del 04.09.2018 i vincoli di cassa, come sopra specificato, nell'importo di €.141.943.062,85 e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'ammontare di €.90.994.633,92, da ciò discendendone l'ulteriore margine di utilizzo dell'anticipazione *de qua* pari ad €. 92.528.755,70.

Es. 2017

		F. cassa Tesoriere al 31/12	utilizzo partite vincolate
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2016	206.721.563,59	59.718.743,03	147.002.820,56
incassi (31.12.2017)	137.005.532,84		
Pagamenti (31.12.2017)	142.323.609,12		
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2017	201.403.487,31	30.808.850,15	170.594.637,16

		F. cassa Ente al 31/12	utilizzo partite vincolate
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2016	206.721.563,59	59.696.813,93	147.024.749,66
incassi (31.12.2017)	137.005.532,84		
Pagamenti (31.12.2017)	142.323.609,12		
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2017	201.403.487,31	30.786.921,05	170.616.566,26

Es. 2018

		F. cassa Tesoriere	utilizzo partite vincolate
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2017	201.403.487,31	30.808.850,15	170.594.637,16
incassi (04.09.2018)	6.125.152,69		
Pagamenti (04.09.2018)	54.564.934,97		
CASSA VINCOLATA (04.09.2018)	152.963.705,03	11.020.642,18 *	141.943.062,85

* Saldo esercizio portale BNL Tesoweb 04.09.2018

Es. 2018

		F. cassa Ente	utilizzo partite vincolate
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2017	201.403.487,31	30.786.921,05	170.616.566,26
incassi (04.09.2018)	6.125.152,69		
Pagamenti (04.09.2018)	54.564.934,97		
CASSA VINCOLATA (04.09.2018)	152.963.705,03	10.998.713,08	141.964.991,95

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile





COMUNE DI PALERMO

AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
email: ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Prot. n. 1067673 del 07/08/2018

Alla BNL
APACTesoreriaRoma-UAC@bnlmail.com

E, p.c.

Al Collegio dei revisori

OGGETTO: Situazione dei vincoli di cassa al 31 dicembre 2017

Si rimette di seguito la situazione dei vincoli di cassa al 31 dicembre 2017, individuata in sede di rendiconto della gestione 2017.

Si rinvia alle prescrizioni recate al punto 10.2 del principio contabile applicato n.2 (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011): << Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.>>.

		f. cassa Ente al 31/12	Utilizzo partite vincolate
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2016	206.721.563,59	59.696.813,93	147.024.749,66
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2017	201.403.487,31	30.786.921,05	170.616.566,26

		f. cassa Tesoriere al 31/12	Utilizzo partite vincolate
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2016	206.721.563,59	59.696.813,93	147.024.749,66
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2017	201.403.487,31	30.808.850,15	170.594.637,16



Il Ragioniere Generale
(Dr Bohuslav Basile)



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

All e

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
email: ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Prot. n. 1520474 del 05/10/2018

Alla BNL
APACTesoreriaRoma-UAC@bnlmail.com

E, p.c.

Al Collegio dei revisori

OGGETTO: Situazione vincoli di cassa 2018


Facendo seguito alla nostre note prot.1047473 del 07.08.2018 e prot.1120599 del 05.09.2018 si riporta in calce alla presente la situazione dei vincoli di cassa individuata sulla scorta dei mandati e reversali esitati da codesta Tesoreria alla data del 03.10.2018, siccome estratti dal portale BNL <https://business.bnl.it/TesoWeb> e del vincolo indicato dall'Ente nei suddetti ordinativi (rif. allegato Mandati - Reversali Tesoriere 2018), con esclusione degli ordinativi emessi a regolazione dei provvisori entrata/uscita generati in riferimento alle prescrizioni recate all'Allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA - Punto 10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti.

Si rinvia alle prescrizioni di cui al succitato punto 10.2 del principio contabile applicato n.2 (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011): << Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.>>, con richiesta di aggiornare la situazione dei vincoli rilevabile dal Vs. portale "Tesoweb".

Es. 2018

		F. cassa Ente	utilizzo partite vincolate
CASSA VINCOLATA AL 31.12.2017	201.403.487,31	30.786.921,05	170.616.566,26
incassi (03.10.2018)	13.541.911,38		
Pagamenti (03.10.2018)	61.497.547,72		
CASSA VINCOLATA (03.10.2018)	153.447.850,97	10.680.610,17	142.767.240,80

Il Ragioniere Generale
(Dr Bohuslav Basile)





A.C.D.

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sig.ri Dirigenti del Settore Tributi:
Dott. L. Brucato
Dott.ssa A. Angelomé
Dott.ssa D. Rimedio

Alla SISPI

Al Sig. Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott.ssa P. Di Trapani

E, p. c. Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile

Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1504418 del 01.10.2018

Oggetto: Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di Gestione 2017, ex art.227 del D. Lgs. n.267/2000" - profili di criticità rilevati con riferimento alla notifica a fine anno degli avvisi di accertamento da lotta all'evasione - misure correttive.

Con foglio n. 75 del 28.09.2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.1500516 del 28.09.2018 (Allegato "A"), è pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto, con la quale, tra l'altro, si è evidenziata "l'incapacità dell'Ente, nel corso dell'esercizio 2017, ad incassare le somme derivanti dalla lotta all'evasione: come può facilmente evincersi dalla tabella precedente, i residui totali sono cresciuti di € 72.939.990,17 rispetto al 31/12 dell'anno precedente. I residui di competenza sono da ascrivere al fatto che i relativi accertamenti sono stati notificati alla fine dell'anno 2017 per cui solo una piccola parte è stata pagata entro l'esercizio stesso" (cfr. pag. 29 della Relazione).

Sicché l'Organo di Revisione, seppure abbia espresso apprezzamento con riferimento alla circostanza che l'Ente abbia fatto registrare un sensibile aumento nella riscossione dei tributi propri nel corso del 2018 (cfr. pag.51 della Relazione), ha censurato la bassissima capacità di riscossione a competenza dell'attività diretta al recupero dell'evasione tributaria, al riguardo prescrivendo di fatto che la sia superata

G.M.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Site internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821


la prassi secondo cui i relativi atti di accertamento del Settore Tributi sono di regola notificati in prossimità della scadenza dell'esercizio finanziario (1).

In relazione al superiore rilievo, si invitano i Sigg.ri Dirigenti del Settore Tributi, con l'indispensabile supporto della società partecipata SISPI, ad assumere con immediatezza ogni pertinente misura affinché, anche con riferimento all'anno in corso, gli atti di accertamento siano inviati per la notifica durante l'esercizio finanziario ed evitando il loro accumularsi nel mese di dicembre, sì da incrementare la loro percentuale di riscossione a competenza.

Il Sig. Dirigente del Settore Tributi, altresì, siccome disposto dal Collegio dei Revisori (cfr. pag. 51 della Relazione), esplorerà "la possibilità di attuare una diversa modalità di riscossione dei tributi in maniera diversa dall'attuale", al riguardo redigendo, con ogni consentita urgenza, una dettagliata relazione sulle diverse modalità di riscossione disciplinate dall'Ordinamento, che ne evidenzi i punti di eventuale forza e debolezza, avendo cura di tracciarvi appropriatamente anche i profili di incidenza finanziaria ed economica sul bilancio, nonché di virtuoso *benchmarking* con analoghe realtà territoriali.

Tenuto conto che l'Area scrivente costituisce l'unico avamposto rispetto alla acquisizione di quelle entrate proprie destinate al mantenimento degli equilibri di bilancio, la presente è inviata al Sig. Dirigente del Settore Risorse Umane affinché riattivi immediatamente il trasferimento presso l'Area scrivente di tutti i dipendenti con profilo contabile in atto assegnati presso altre strutture, senza i quali non sarà possibile avviare concrete ed efficaci misure di contrasto del grave profilo di criticità segnalato dal Collegio dei Revisori, per quanto ben noto all'Amministrazione attiva.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



(1) Il Collegio dei Revisori, ancora, con riferimento a pressoché tutti i tributi comunali, ha rilevato che "i residui riscossi sono di gran lunga inferiori ai residui che si sono formati nella competenza crescendo rispetto all'anno precedente".

ALL. 5



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Site internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti

Ai Sigg.ri Dirigenti dell'Area dei servizi ai cittadini

E, p. c. Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile

Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1504421 del 01.10.2018

Oggetto: Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di Gestione 2017, ex art.227 del D. Lgs. n.267/2000" - profili di criticità rilevati con riferimento alla perdurante sussistenza del patologico fenomeno dei debiti fuori bilancio - e misure correttive.

Con foglio n. 75 del 28.09.2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.1500516 del 28.09.2018 (Allegato "A"), è pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto, con la quale, tra l'altro, si rileva "che il fenomeno dei debiti fuori bilancio, tra l'altro reiterato in ogni esercizio, ed aumentato nel 2017, ha assunto rilevanti connotazioni tali da incidere negativamente sui saldi di competenza e crea possibili rischi sugli equilibri di bilancio" (cfr. pagg.39 e seg. della Relazione).

Richiamate al riguardo le molteplici iniziative assunte dallo scrivente, si invitano le SS.LL. ad assumere ogni pertinente iniziativa affinché il detto fenomeno sia efficacemente rimosso, tenuto conto che nella medesima direzione sono reiterate le censure rivolte all'Ente dalla Corte dei Conti.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

All. F



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p. c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al sig. Segretario Generale

Prot. n. 33044 del 15.01.2018

Oggetto: attestazioni di esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12.2017 - rif. nota prot. n. 02 del 10.01.2018 del Collegio dei Revisori.

Con l'appropriata iniziativa di cui alla nota prot. n. 02 del 10.01.2018 del Collegio dei Revisori (**Allegato "A"**), per le ampie e condivise argomentazioni ivi svolte, le SS.LL. sono state richiamate alla necessità che, previa conduzione di un'attenta ricognizione - alla data del 31.12.2017 - dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194, comma 1, del D. Lgs n.267/2000, sia rilasciata, a cura di ciascuna Area, una formale attestazione di esistenza e/o inesistenza della suddetta condizione.

Per quanto sopra, le richieste attestazioni dovranno essere trasmesse anche alla scrivente Ragioneria Generale, che ne valuterà gli effetti sugli equilibri di bilancio.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Ragioneria generale

Da: collegiodeirevisori@comune.palermo.it
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2018 17:30
A: capogabinettosindaco@comune.palermo.it; risorseumane@comune.palermo.it; segretariogenerale@comune.palermo.it; avvocatura@comune.palermo.it; 'Ragioneria generale'; innovazionetecnologica@comune.palermo.it; cultura@comune.palermo.it; serviziocollettivita@comune.palermo.it; areascuola@comune.palermo.it; servizisocioassistenziali@comune.palermo.it; tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it; pianificazione territoriale@comune.palermo.it; amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it; comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it; verdevivibilita@comune.palermo.it; serviziimprese@comune.palermo.it; coime@comune.palermo.it; 'Segretario Generale'
Cc: sindaco@comune.palermo.it; 'Presidenza CC'; a.gentile@comune.palermo.it
Oggetto: Nota prot. n. 2 del 10/01/2018.
Allegati: nota prot. n. 2 del 10 gennaio 2018.pdf

Si trasmette la nota prot. n. 2 del 10 gennaio 2018.


Distinti saluti

La segreteria del Collegio dei Revisori

COMUNE DI PALERMO
Ragioneria Generale

10 GEN 2018

Prot. n. _____



DFB
Rensari

COMUNE DI PALERMO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. 02

Palermo, 10 gennaio 2018

Ai Dirigenti Responsabili delle Aree

Al Segretario Generale

e, p.c.:

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore al Bilancio

SEDE

Oggetto: attestazioni di esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31 dicembre 2017

Si rappresenta la necessità di effettuare una accurata ricognizione – alla data del 31 dicembre 2017 - dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194, comma 1, del vigente TUEL.

Detta attività dovrà concludersi con il rilascio, a cura di ciascuna Area, delle attestazioni di esistenza o di inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, e dunque da riconoscere. Qualora l'attestazione fosse positiva, ossia nel caso di presenza di debiti riconoscibili, la stessa dovrà recare altresì l'entità dei singoli debiti da riconoscere e, di conseguenza, la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la relativa copertura.

Dette attestazioni sono indispensabili, oltre che ovviamente ai fini della elaborazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (il cui termine di approvazione è attualmente fissato al 28/2/2018), per potere apprezzare – in sede di rendiconto di gestione 2017 - la reale situazione finanziaria dell'Ente a chiusura dell'esercizio 2017 e, in particolare, la reale consistenza dell'indebitamento.

È del tutto evidente pertanto che l'assenza delle stesse determinerebbe, in ogni caso, una non corretta rappresentazione della situazione finanziaria del Comune.

Si ritiene di dovere richiamare, con congruo anticipo rispetto al termine per l'approvazione del rendiconto, l'attenzione delle SS.LL. sulla rilevanza della ricognizione in parola, significando che il permanere della situazione rilevata


dall'Organo di revisione in occasione dell'esame del rendiconto 2016¹ (v. pagina 75 relazione sullo schema di rendiconto 2016) non consentirebbe al Collegio di esprimersi sulle risultanze della gestione 2017.

Al Segretario Generale, cui pure la presente è rivolta, si chiede di porre in essere le iniziative che riterrà più opportune e conducenti al fine di pervenire all'acquisizione di quanto sopra esposto.


Si rammenta infine quanto disposto dall'articolo 188, comma 1/quarter del TUEL, che, ad ogni buon fine, si riporta: *"Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi."*

Il Collegio dei Revisori dei conti

dottor Calcedonio Li Pomi



dottor Sebastiano Orlando



¹ *"Nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio per €33.313.050,71.*

Pertanto non si può non convenire e reiterare quanto già osservato in altre occasioni, e ad oggi ignorato, ovvero che l'elevato ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti, quelli da riconoscere con iter avviato, nonché l'assenza di attestazioni, da parte dei singoli uffici, di inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere entro l'esercizio di riferimento, rendono il fenomeno patologico per entità e persistenza"

ALLG



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c.

Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 175704 del 27.02.2018

Oggetto: proposte consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio (D.F.B.);
applicazione circolare prot. n. 76596 del 29.01.2013

Con la presente, nell'ambito delle attività di coordinamento delle iniziative volte alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, segnatamente in riferimento alla problematica connessa ai debiti fuori bilancio (D.F.B.), oggetto, peraltro, di reiterati rilevamenti da parte della Corte dei Conti, appare necessario richiamare le indicazioni già fornite con la circolare dello scrivente prot. n. 76596 del 29.01.2013 (**Allegato "A"**).

Si torna, così, a segnalare che eventuali debiti fuori bilancio per i quali sussistono i previsti presupposti per il riconoscimento ex art.194 TUEL ma che in atto non trovano copertura finanziaria, dovranno essere immediatamente comunicati, all'uopo provvedendo le SS.LL. alla compilazione delle previste schede da inviare all'Ufficio Bilancio.

Nella more dell'approvazione del citato strumento programmatico, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'erario comunale, si segnala la necessità che gli uffici comunali proponenti deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio imputino il relativo onere finanziario sugli stanziamenti disponibili nel PEG



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133


C.F. 80016350821

provvisorio di propria competenza, tenendo nel debito conto la natura della spesa che ha originato il debito.

Si coglie l'occasione per tornare ad esprimere l'avviso ⁽¹⁾ che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie "ritenute" insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell'anno, grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all'attività dell'Ente.

Al riguardo, si segnala il condiviso principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un'ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, *"hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all'attività dell'Ente"*.

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, al fine della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)

⁽¹⁾ Il riferimento è alle note della scrivente prot. n. 102207 del 08.02.2010 e prot. n. 342774 del 04.05.201, che ad ogni buon fine si rimettono a corredo della presente (Allegati "B" e "C").



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosalia La Rosa

E, p.c.

Ai Sig. ri Dirigenti

Al Sig. Sindaco
c/o il Capo di Gabinetto

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Prot. n. 76596 del 29.01.2013

OGGETTO: finanziamento proposte di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Si rende noto che la scrivente Ragioneria Generale ha promosso le iniziative amministrative necessarie affinché, nel bilancio di previsione 2012, fossero allocate le risorse finanziarie necessarie rispetto all'ammontare dei debiti fuori bilancio per i quali codeste Funzioni Dirigenziali, nel corso del medesimo esercizio finanziario, hanno provveduto a compilare e trasmettere le apposite schede denominate allegato D1).

Si significa, pertanto, che tutte le proposte di debito fuori bilancio e le relative determinazioni dirigenziali per le quali sono state prodotte le superiori schede troveranno copertura finanziaria sulle risorse all'uopo destinate nel corso del 2012.

Eventuali debiti fuori bilancio non comunicati alla scrivente Ragioneria Generale, che in atto non trovano copertura finanziaria, dovranno essere immediatamente comunicati,

all'uopo provvedendo le SS.LL. alla compilazione delle nuove schede D1), "Attestazione per richiesta risorse finanziarie per DFB", siccome peraltro già richiesto con nota prot. n.42876 del 17/01/2013, all'oggetto "Predisposizione del progetto di Bilancio di Previsione P2013, del Bilancio Poliennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale Programmatica".

Nella more dell'approvazione del citato strumento programmatico, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'erario comunale, si segnala la necessità che gli uffici comunali proponenti deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio imputino il relativo onere finanziario sugli stanziamenti disponibili nel PEG provvisorio di propria competenza, tenendo nel debito conto la natura della spesa che ha originato il debito.

Si coglie l'occasione per tornare ad esprimere l'avviso ⁽¹⁾ che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie "ritenute" insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell'anno, grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all'attività dell'Ente.

Al riguardo, si segnala il principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un'ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, "hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all'attività dell'Ente".

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, al fine della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
(Dott. Stefano Puteo)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)

⁽¹⁾ Il riferimento è alle note della scrivente prot. n. 102207 del 08.02.2010 e prot. n. 342774 del 04.05.201, che ad ogni buon fine si rimettono a corredo della presente (Allegati "A" e "B").



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sig.ri Dirigenti del Comune

E p. c.

Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto
Al Sig. Presidente del Consiglio comunale
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori
LORO SEDI

Prot. n.102207 del 08.02.2010

Oggetto: spese giuridicamente obbligatorie ed utilizzazione risorse finanziarie assegnate con il Piano esecutivo di Gestione - profili di potenziale danno erariale.

Con le note prott. n. 66582 del 27.01.2010 e n. 90883 del 04.02.2010, lo scrivente è tornato a segnalare la perdurante significatività del fenomeno dei debiti fuori bilancio, reiteratamente censurato dalla Corte dei Conti, da ultimo nell'ambito della deliberazione n.22/2010/PRSP. Ivi, in particolare, è affermato che *"l'ammontare di debiti fuori bilancio resta assai elevato e denota una gestione del bilancio poco avvertita sugli effetti deteriori per gli equilibri di bilancio.*

Perciò, è necessaria una più decisa azione rivolta al contenimento del fenomeno, rispetto al quale non sufficiente si è dimostrato l'impegno della Ragioneria Generale, cui è mancato l'effetto auspicato di definitivo superamento del fenomeno. La raccomandazione di questa Corte è che l'Amministrazione si astenga dal ricorrere a tale forma di indebitamento e tenga conto di quanto disposto dall'art.191, comma 4, del T.U.E.L." (1)

Ad integrazione delle segnalazioni sino alla data odierna diramate, si esprime l'avviso che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie

(1) A mente del quale *"Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".*

“ritenute” insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell’anno, grava l’obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all’attività dell’Ente.

Al riguardo, si segnala il principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un’ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, *“hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all’attività dell’Ente”*.

Tanto si segnala per le necessarie e non più differibili determinazioni di competenza e perché dei rilievi della magistratura contabile si tenga debito conto nell’ambito dell’azione amministrativa complessivamente posta in essere da ciascuna delle SS.LL.



Il Ragioniere Generale
Dott. Bojuszlav Basile

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bojuszlav Basile", written over the typed name.



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Il Responsabile della P.O.: Dott.ssa Rosalia La Rosa

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Segretario Generale
Ai Sigg.ri Dirigenti del Comune
Al Collegio dei Revisori
LORO SEDI

Prot. n. 342774 del 04.05.2010

OGGETTO: debiti fuori bilancio - contingente mancanza di copertura finanziaria sul bilancio provvisorio 2010 - misure da assumere a salvaguardia dell'Ente.

Si rende noto che si sono esaurite le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Comunale - con deliberazione n. 19 del 01/02/2010, di approvazione del PEG provvisorio 2010 - al titolo I, intervento 8 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

La Ragioneria Generale sarà, pertanto, costretta a restituire le proposte di deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e le relative determinazioni dirigenziali di impegno di spesa poiché prive di copertura finanziaria.

Si rende necessario evidenziare che sebbene ulteriori risorse per le finalità di che trattasi sono state individuate nello schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 01/02/2010, le stesse potranno essere attivate solo in seguito all'approvazione da parte dell'organo consiliare del bilancio di previsione 2010/2013.

Nella more dell'approvazione del citato strumento programmatico, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'erario comunale, si segnala la necessità che gli uffici comunali proponenti deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio imputino il

relativo onere finanziario sugli stanziamenti disponibili nel PEG provvisorio di propria competenza, tenendo nel debito conto la natura della spesa che ha originato il debito, quali, a titolo esemplificativo, l'intervento 2 per l'acquisto di beni, l'intervento 3 per prestazioni di servizi se riferiti a spesa corrente.

Si coglie l'occasione per tornare ad esprimere l'avviso che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie "ritenute" insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell'anno, grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all'attività dell'Ente.

Al riguardo, si segnala il principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un'ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, *"hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all'attività dell'Ente"*.

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, al fine della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohoslav Basile)



[Handwritten signature]



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sig.ri Dirigenti

Al Segretario Generale

Al Sig. Vice Ragioniere Generale

E, per conoscenza

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

A tutti gli Uffici e Servizi

Prot. n. 196207 del 05.03.2018

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa

OGGETTO: proposte consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio.
Integrazione circolare 175704 del 27/02/2018

Si fa seguito alla nota prot. n.175704 del 27/02/2018, con la quale, in ragione dell'ingente fenomeno dei debiti fuori bilancio, è stato espresso l'avviso secondo cui su ciascuna funzione dirigenziale - alla quale sia assegnata nell'ambito del PEG (provvisorio o definitivo) una dotazione di risorse finanziarie - grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico e normativo.

Anche la Corte dei Conti, con deliberazione n 23/SEZAUT/2013/INPR, ha evidenziato che nel corso dell'esercizio provvisorio ex comma 3, dell'art. 163, del



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

TUEL, la gestione del bilancio va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.), attraverso un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle entrate, che possono risentire della variabile del ridimensionamento per effetto delle manovre correttive.

Con la successiva deliberazione n.14/SEZAUT/2017/INPR, il medesimo organo di Controllo ha rilevato fra le situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio provvisorio figura, tra l'altro, *"la problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione"*.

Ciò premesso, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, si rende necessaria l'adozione della seguente misura straordinaria volta al contenimento della spesa:

- ogni determinazione dirigenziale di impegno di spesa (salvo che si tratti di tipologia di spesa finanziata da un trasferimento e/o un contributo finalizzato e/o a destinazione vincolata) dovrà recare, a pena di restituzione, la certificazione da parte della funzione dirigenziale che l'adotta che non ci siano in atto passività connesse a debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui non si potesse rendere la superiore attestazione, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183, comma 7 del TUEELL, sarà reso dallo scrivente qualora venga motivatamente (e con idoneo corredo giustificativo) attestato dalla funzione dirigenziale competente che *"la mancata attivazione delle spesa arreca un danno patrimoniale certo e grave all'ente"*.

Al Sig. Vice Ragioniere Generale la presente è inviata quale direttiva di servizio.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



A.C.I.

COMUNE DI PALERMO
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

All' Avvocato Capo
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Servizi Socio Assistenziali
Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 196245 del 05.03.2018

Oggetto: obbligatorietà dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 22/86 – parere prot. n. 844552 del 18.11.2010 dell'Avvocatura comunale e prot. n. 842521 del 17.11.2010 del Segretario Generale.

Si fa riferimento alla problematica connessa alla presupposta obbligatorietà dei servizi socio assistenziali di cui alla L.R. n. 22/86, già oggetto di copiosa corrispondenza nel passato (1), nonché, per quanto a conoscenza dello scrivente, di pronunce giurisprudenziali del TAR Sicilia sfavorevoli all'Amministrazione (2), avverso le quali il Sindaco *pro-tempore*, con direttiva prot. n. 7523 del 16.09.2011, aveva richiesto, tra l'altro, l'impugnazione delle stesse innanzi al C.G.A.

La *questio* era connessa all'asserita obbligatorietà di assicurare da parte del Comune alcuni Servizi e, segnatamente, quelli previsti dalla L.R. 9-5-1986 n. 22 di "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia".

Su tale presunta obbligatorietà lo scrivente aveva avuto modo di osservare che alla luce del combinato disposto degli artt.60 e 71 la "istituzione dei servizi previsti dalla presente

(1) Il riferimento è alla nota prot. n. 844552 del 18.11.2010 dell'Avvocatura comunale, prot. n. 842521 del 17.11.2010 del Segretario Generale ed alla nota, in ultimo, di condivisione dello scrivente prot. n. 625515 del 07.09.2011.

(2) Sentenze TAR Sicilia n. 1387/2011, n. 1388/2011, n. 1412/2011 e n. 1431/2011, per talune delle quali si legge il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio.

S

legge", cui i comuni "sono tenuti" in ragione della relativa erogazione, può aver luogo "compatibilmente alle risorse finanziarie di cui i comuni stessi possono disporre" (art.71) e, in ogni caso, "entro il limite delle disponibilità dei fondi per i servizi, data la natura integrativa delle assegnazioni della Regione per finalità socio-assistenziali" (art.60).

Il tenore della norma è indiscutibilmente chiaro: è la stessa legge regionale che pone in capo ai Comuni due vincoli ben precisi da rispettare prima di provvedere ad istituire i servizi e le attività socio assistenziali *de quibus*:

- la disponibilità delle risorse finanziarie;
- il rispetto della disciplina che regola gli impegni di spesa degli enti locali.

Di tal che, in ragione, pertanto, della consequenziale considerazione in base alla quale l'erogazione dei servizi in argomento è legata alla sussistenza delle necessarie risorse economiche che ne assicurino la copertura finanziaria, ne risulta giocoforza attenuato il carattere obbligatorio della prestazione dei servizi da parte dei comuni.

Lo scrivente segnalava, altresì, che il Tribunale dell'Aquila con Sentenza n.738/2002 in analoga fattispecie aveva significativamente e condivisamente statuito che nessuna spesa può essere posta a carico del Bilancio del Comune se non nel pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 267/2000 "trattandosi di elementi costitutivi dell'obbligazione dell'ente locale richiesti a pena di nullità e la cui mancanza rende obbligato, in luogo dell'ente locale, un diverso soggetto".

Le Sentenze del TAR Sicilia su richiamate hanno annullato i provvedimenti del Comune di Palermo che disponevano l'interruzione dell'erogazione del servizio in questione motivata con l'insufficienza delle somme per lo svolgimento del servizio, rilevando che "l'obbligo dell'Amministrazione comunale di garantire i servizi socio-assistenziali ... promana direttamente dal complessivo contenuto della L.R. n. 22 del 1986, il cui art. 68 (3)

(3) Art. 68 - "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i comuni sono tenuti a provvedere:

- a) agli oneri finanziari conseguenti al disposto dell'art. 403 del codice civile;
- b) al mantenimento delle persone inabili e prive di mezzi di sussistenza segnalate dalle autorità locali di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Fino a quando i comuni non saranno in grado di porre a carico del proprio bilancio gli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo, gli stessi possono essere posti a carico del Fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

All'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute per gli interventi di cui al primo comma, si provvede esclusivamente nei confronti dei comuni non siciliani che hanno la competenza passiva ai sensi dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si prescinde, inoltre, dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti che siano titolari di redditi non eccedenti il triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF.

Non si fa luogo all'applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.



stabilisce – nel quadro di un sistema finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona ... Né la dichiarata mancata congrua previsione di risorse finanziarie in seno al bilancio di previsione pluriennale, può ritenersi possa consentire l'omissione o l'interruzione dei servizi quali quello teso a garantire la residenza assistita agli anziani ricoverati e dei minorati psichici, non costituendo la medesima un' apprezzabile causa giustificativa in tal senso".

La posizione *supra* assunta dal Giudice amministrativo si pone certamente in contraddizione, posto che da un lato attribuisce al complessivo contenuto della L.R. n. 22/86 l'obbligo in capo al Comune di garantire i servizi e le attività socio assistenziali, mentre dall'altro tralascia del tutto di considerare la previsione di cui all'art. 71, se secondo cui significativamente (*in claris non fit interpretatio*) "la istituzione dei servizi previsti dalla presente legge da parte dei comuni singoli o associati ha luogo compatibilmente alle risorse finanziarie di cui i comuni stessi possono disporre e nel rispetto delle norme di legge in materia di finanza locale".

Orbene, nella considerazione che negli ultimi anni si è continuati ad assistere alla non più sostenibile proliferazione del patologico fenomeno dei debiti fuori bilancio per far fronte al pagamento di prestazioni per attività socio assistenziali, ragioni di tutela di tutti gli equilibri di bilancio e rispetto delle prescrittive regole che presiedono all'assunzione degli impegni, impongono che lo scrivente chieda alla S.V. di conoscere l'esito dell'impugnazione delle sentenze *de quibus* del TAR Sicilia n. 1387/2011, n. 1388/2011, n. 1412/2011 e n. 1431/2011 avanti al CGA e le motivazioni delle eventuali decisione assunte dal giudice di secondo grado..

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile



Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati anche nei confronti di non residenti, accertate le necessità e l'urgenza delle prestazioni. Dell'intervento realizzato viene data comunicazione al comune di residenza dell'assistito ed al comune di eventuale dimora".



All. L

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del C.C.
Al Collegio dei Revisori
Al Sig. Avvocato Capo

Prot. n. 683695 del 07.05.2018

Oggetto: Patologico fenomeno dei Debiti fuori bilancio - rilievi della Sezione del Controllo della Corte dei Conti

La sempre più significativa dimensione di fattispecie riconducibili al "debito fuori bilancio" all'interno dell'Amministrazione comunale assume ormai da anni connotazioni rilevanti tali da poter incidere negativamente sui saldi di competenza e sul rispetto del pareggio di bilancio.

La Corte dei Conti, in più occasioni, ha censurato la perdurante e patologica sussistenza presso il Comune di Palermo del fenomeno, invitando l'Ente all'urgente adozione di ogni misura utile ai fini della sua eliminazione e/o ridimensionamento (cfr. nota prot. n. 102207 del 08.02.2010- allegato "A")

Lo scopo della odierna direttiva è quello di definire per grandi linee gli aspetti procedurali di riconoscimento, che a giudizio della scrivente presentano in atto diverse criticità da dover superare onde evitare, oltre lo scostamento dai principi di sana e corretta gestione finanziaria, astratte ipotesi di responsabilità in capo alla dirigenza ed agli amministratori.

I principi generali dell'ordinamento richiedono, infatti, agli amministratori ed alla dirigenza degli enti locali di evidenziare con tempestività le passività insorte che possono essere suscettibili di determinazione di ipotesi debitorie riconducibili alle tassative ipotesi di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000.

Partendo, infatti, proprio dalla definizione di debito fuori bilancio (quale elemento che integra una violazione dei principi di universalità, integrità e veridicità del bilancio, ossia dei principi cardine che impongono di iscrivere nel bilancio di previsione tutte ed integralmente le entrate e le spese che si presume di accertare ed impegnare, avendo cura di non effettuare sovrastime delle prime e/o sottostime delle seconde, in modo da evitare che il bilancio nasconda delle passività sommerse e non contabilizzate), si comprende il particolare rilievo che il fenomeno in esame assume anche per quel che attiene alla sfera patologica dell'esplicitarsi dell'azione amministrativa, ponendosi in aperto contrasto con i principi costituzionali, quali l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di assicurare il buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa medesima.

V M

Il tema del riconoscimento, finanziamento e pagamento dei debiti fuori bilancio, in particolare quelli che derivano da provvedimenti giudiziari esecutivi (sentenze, decreti, ordinanze, ecc.), continua ad essere al centro dell'attività consultiva della Corte dei Conti, la quale, però, nel giro di poco tempo, è intervenuta anche con indicazioni contrastanti.

Si ricordano, in successione, la deliberazione n. 2/2018 della Sezione di controllo della Campania, che aveva aperto la strada al pagamento dei debiti fuori bilancio prima dell'approvazione da parte del consiglio, essendo i pagamenti certi; seguita dalla successiva deliberazione n. 29/2018 della Sezione Puglia, che, all'opposto, escludeva la possibilità di discostarsi dalle prescrizioni di cui agli artt. 193 e 194 del Tuel, che impongono la preventiva e tempestiva adozione della delibera consiliare di riconoscimento e finanziamento del debito, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell'ente locale.

Recentemente, poi, con la deliberazione n. 73/2018, la Sezione Liguria cambia nuovamente direzione ritenendo che, salvo comunque l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di riconoscimento, sia possibile procedere al pagamento dell'obbligazione derivante dal provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare ricognitiva.

Detta Sezione regionale ha indicato, inoltre, il seguente iter da seguire: a) mediante pagamento disposto dal dirigente della spesa sui capitoli esistenti; b) mediante variazioni di competenza della giunta comunale; c) e, in ultima istanza, mediante variazioni di urgenza da parte dell'organo esecutivo, secondo gli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del Tuel.

Le motivazioni di quest'ultimo orientamento discendono, chiaramente, dall'evitare ulteriori spese a carico dell'ente locale in caso di inerzia del consiglio.

E con particolare riferimento al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, oggi, in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193, comma 2, lettera b, del Dlgs 267/2000 ai sensi del quale *"i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art.194"* sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio.

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità.

Come precisato dalla stessa Corte dei Conti con la delibera 26/4/2017 n. 57, in occasione del controllo del rendiconto di un Comune esaminato, il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n.267/2000 individua, per gli enti locali, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. La presenza di debiti fuori bilancio, specie se ricorrente, costituisce chiaramente una grave patologia da rimuovere. La vigente normativa, anche in ossequio ai principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, in presenza dei relativi presupposti, impone l'adozione tempestiva dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. La mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di riconoscimento dovuti, oltre a costituire una violazione di legge, può generare responsabilità a carico di amministratori e/o dipendenti a causa della eventuale formazione di oneri aggiuntivi (es. per interessi passivi, spese legali ecc.). Amministratori e dipendenti hanno, infatti, il dovere di evidenziare tempestivamente, senza attendere la scadenza prevista dall'art.193 del D.Lgs. n.267/2000, i debiti fuori bilancio affiorati. Nel caso di pagamento effettuato direttamente dal tesoriere a seguito di procedura esecutiva, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto.

Sul piano operativo, tutto quanto sopra esposto si traduce nell'attenta e motivata redazione della proposta di riconoscimento di legittimità del debito, che compete al responsabile del servizio a cui, anche astrattamente, è imputabile il debito assunto al di fuori degli schemi di bilancio.

E' evidente quindi, nel momento in cui si predispongono la proposta - oltre al corredo di pareri di cui si dirà - , che questa non potrà non contenere tutti i riferimenti che supportano la legittimità del debito e la dimostrazione sull'intervenuto arricchimento dell'ente.

Fuori dai casi di riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva, ex lett. a) dell'art. 194 citato, "ciò che legittima la riconoscibilità della posizione debitoria maturata al di fuori della previsione autorizzatoria del bilancio, dunque, è l'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente" (Corte dei Conti - Sez. Regione Calabria del 6 settembre 2016 n.197).

In questa direzione concettuale è stata emanata la circolare prot. n. 175704 del 27.02.2018 (*Allegato "B"*), applicativa della n. 76596 del 29.01.2013 (*Allegato "C"*).

Il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento - eventualmente incaricato dal responsabile del servizio interessato - deve riguardare, in primo luogo, la corretta ricostruzione dell'accadimento e la chiara riconducibilità dello stesso ad uno dei "modelli" legislativi ipotizzati dal legislatore nell'articolo 194 del D.lgs. 267/2000¹.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

Nel caso di ordinaria fattispecie di debito legittimamente riconoscibile, redatta la proposta essa va corredata del parere tecnico (art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 267/2000) e di compatibilità monetaria (certificazione del rispetto del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000).

Il parere tecnico deve certificare, in primo luogo, la riconducibilità dell'ipotesi debitoria ai modelli tipici delineati nell'articolo 194 e soprattutto l'arricchimento che l'ente ha ricevuto dalla prestazione ottenuta.

Così istruita, la proposta deve essere trasmessa al responsabile della scrivente Area per l'esercizio del controllo, che non può prescindere dal riscontro della ritualità della proposta e del parere tecnico di cui innanzi.

Nel merito, si rimanda alle recenti direttive prot. n. 616907 del 11.04.2018 (*Allegato "D"*), prot. n. 196207 del 05.03.2018 (*Allegato "E"*) a firma della scrivente e significativa ai fini della tempestività, la direttiva emanata dal Sig. Segretario Generale prot. n. 612283/USG del 10.04.2018 (*Allegato "F"*).

Avuto riguardo al profilo della tempistica, sembra doveroso raccomandare alle SS.LL. il rispetto del termine previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 modificato dall'art 147, primo comma, lett. a), L.

¹ Art. 194 D.lgs. 267/2000 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

n. 388/2000 e dall'art. 44, terzo comma, lett. a) decreto legge n. 269/03, come modificato, in sede di conversione dalla legge n. 326/03, comportante *l'obbligo per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo*.

Consequenziale sarà la cura di ciascuna figura dirigenziale nell'esecuzione immediata degli adempimenti di competenza (dall'immediata trasmissione agli uffici competenti, da parte dell'Avvocatura, dei titoli esecutivi notificati, all'esecuzione, da parte del Settore competente, del dettato giudiziale), al fine di permettere all'organo consiliare l'esame e l'approvazione delle proposte ed il completamento della procedura di pagamento da parte di questa Ragioneria entro il prescritto termine di legge, onde eludere qualsiasi rischio di procedure esecutive a carico dell'Amministrazione.

Inoltre, come più volte chiarito dalla scrivente, i *"debiti fuori bilancio"* (relativi all'acquisto di beni e/o servizi) non riconoscibili, restano a carico dell'Amministratore o del dipendente che li ha ordinati.

La funzione di accertamento in questa direzione è rafforzata dall'invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti (articolo 23, comma 5, legge 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio

Si rammenta che con D.G. n. 21 del 8/2/2018 *"L'invio in forma dematerializzata alla Procura Regionale della Corte dei Conti delle deliberazioni di riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio approvate dall'Organo Consiliare"* è stato demandato all'Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale.

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b, n. 6) del D.lgs. 267/2000 il parere dell'organo di revisione costituisce, quindi, il sigillo alla proponibilità in Consiglio della proposta, in quanto tenuto a verificare anche l'adeguatezza dell'istruttoria ed i pareri (oltre alla questione della copertura), esercitando pertanto un riscontro fondamentale in termini di possibili responsabilità per danni erariali.

In riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa, mentre le sezioni di controllo della Corte dei Conti esortano i Comuni ad attivare tutte le procedure possibili per il tempestivo pagamento dei debiti fuori bilancio, anche bypassando il previo riconoscimento da parte del Consiglio comunale, le Procure regionali iniziano nel rinviare a giudizio i responsabili dei debiti fuori bilancio che hanno visto ritardato i loro pagamenti.

Nell'ambito, poi, di un'eventuale condotta omissiva da parte dei responsabili, a questi, da un punto di vista soggettivo, è attribuita grave colpa in quanto non rispettosi della cura degli interessi patrimoniali dell'Ente, che avrebbero potuto realizzarsi attraverso una sollecita esecuzione della statuizione del giudice civile, ormai coperta dall'irretrattabilità del giudicato, in modo da scongiurare o di non incrementare il pericolo di pregiudizio economico sofferto per via dell'intrapresa azione esecutiva conclusasi con la descritta soccombenza, piuttosto scontata, dell'Ente.

Giova ricordare il principio contabile, ai punti 93 e 94, che prevede che per tutti i debiti fuori bilancio, di qualsiasi tipologia, è richiesto agli amministratori ed ai funzionari degli Enti locali sia di evidenziare tempestivamente le passività insorte che determinano il debito fuori bilancio, sia di adottare con tempestività e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, onde evitare anche la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e spese di giustizia.

Gli oneri per interessi di mora conseguenti a ritardato pagamento di forniture non sono di norma riconoscibili quali debiti fuori bilancio in quanto nessuna utilità e arricchimento consegua all'ente. Il ritardo nel pagamento può tuttavia avere origini diverse, in quanto spesso può essere determinato da una assenza di copertura finanziaria. Ciò è suscettibile di innescare un meccanismo per il quale il Comune sia chiamato in giudizio per il pagamento della sorte e degli interessi addivenendo così ad un debito di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'art. 194 TUEL, subendo le ulteriori conseguenze negative della condanna alle spese del giudizio.

In tali fattispecie, conformemente con quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia, con parere 23.07.2015 n. 149, si ritiene che se l'obbligazione degli interessi scaturisca dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l'ente debitore dovrà verificare la fondatezza e la correttezza delle richieste della parte privata, valutando,

eventualmente, l'opportunità di giungere ad un **accordo transattivo** in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni (cod. civ., art. 1965).

L'Amministrazione dovrà assumere tempestivamente l'impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il proliferare di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.

A differenza dei debiti fuori bilancio, gli accordi transattivi hanno natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi ed i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'ente è in condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa.

La norma, al fine precipuo di evitare i danni connessi agli interessi sanzionatori eventualmente applicati, ai sensi del d.lgs. 192/12, in caso di ritardo nei pagamenti, introduce uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti, finalizzato anche a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al patto di stabilità.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo con pronuncia n. 28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010, ha avuto modo di affermare che l'amministrazione deve *"programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore"*.

Infine, è necessario evidenziare l'individuazione, da parte della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, dei debiti fuori bilancio tra le maggiori criticità riscontrate nel passaggio a regime della contabilità armonizzata degli enti locali.

I giudici della nomofilachia contabile, nella **deliberazione 19.04.2018 n. 4**, rilevano, *in primis*, come il fenomeno dei debiti fuori bilancio, in considerazione del loro ammontare, alteri gli equilibri di bilancio anche in prospettiva.

Altra particolarità riguarda il fenomeno riscontrato dove, seppur riconosciuti, essi risultano non finanziati, là dove, invece, le norme contabili impongono che la copertura del debito avvenga con il riconoscimento di legittimità, in qualsiasi momento questo si determini. In merito alla procedura corretta da effettuare, secondo la Sezione Autonomie, che si inserisce nel recente dibattito aperto da alcune Sezioni regionali (circa l'immediato pagamento del debito da sentenze esecutive prima del suo formale riconoscimento in Consiglio comunale), la stessa è dettata in via diretta dalla legge la quale prevede che i debiti fuori bilancio devono essere ricondotti nella contabilità dell'ente, in via esclusiva e non delegabile, da parte di una delibera dell'organo consiliare, che autorizzi o accerti la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento.

E' evidente, quindi, come anche per le sentenze esecutive l'unico organo competente, prima della disposizione del pagamento, resti solo la massima assise comunale, non potendo essere accettate altre modalità di liquidazione indicate dalle Sezioni regionali.

La Corte, infine, fa presente che agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione, ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge (articolo 188, comma 1-quater, del Tuel).

Purtroppo, ogni tentativo di ripristinare l'attuale previsione regolamentare si infrange nella superiore decisione della Sezione Autonomie, e con essa ogni speranza di recuperare la deficiarietà strutturale del Comune sotto tale specifico parametro.

Inoltre, il principio applicato n. 4/2 par. 9.1, sull'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al d.lgs. n. 118/2011, ha disposto i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti (e scaduti), stabilendo che essi vanno sempre **imputati all'esercizio di scadenza**, anche se rilevati, come spesso accade, in sede di rendiconto. Se, viceversa, i debiti riconosciuti non

sono ancora scaduti, vanno registrati nell'esercizio di riconoscimento ed imputati nel momento in cui diventano esigibili.

Tra i fondi di natura vincolata previsti dal legislatore nel sistema di contabilità armonizzata, che gli enti locali sono obbligatoriamente tenuti ad istituire, vi è quello a garanzia del rischio delle spese legali disciplinato dal principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 (Aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015), secondo il quale: *"nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"*.

Invero, la presenza del fondo rischi non costituisce l'elemento che consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio, ma ha piuttosto una valenza esclusivamente finanziaria, essendo intesa unicamente a garantire la formazione di idonee coperture per l'eventuale riconoscimento della spesa (debito fuori bilancio), in presenza di obbligazione giuridica perfezionata ma non registrata.

La conferma del suddetto assunto viene offerto da un recente parere della Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, secondo il quale un "accantonamento" non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario - verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale - effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL.

In ogni caso si rappresenta che l'accantonamento al fondo contenzioso non è facoltativo, ma è un preciso obbligo dell'ente disciplinato dai principi contabili.

Da ultimo, si segnala l'indifferibile esigenza che tutte le funzioni dirigenziali assumano senza indugio alcuno tutte le misure amministrative necessarie affinché le iniziative dell'Amministrazione comunale, comunque intese, prive di copertura finanziaria, segnatamente del prescritto visto da rilasciarsi a cura del Ragioniere Generale, siano immediatamente e con carattere di formalità contrastate e sospese, pena l'incorrere in gravi irregolarità contabili ed il potenzialmente irrimediabile perturbamento degli equilibri di bilancio.

Tenuto conto della rilevanza delle prescrizioni della magistratura contabile, si invitano le SS.LL. ad adottare le indifferibili determinazioni di competenza, dando massima diffusione della presente circolare.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



ALL "A"

COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sig.ri Dirigenti del Comune

E p. c.

Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto
Al Sig. Presidente del Consiglio comunale
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori
LORO SEDI

Prot. n.102207 del 08.02.2010

Oggetto: spese giuridicamente obbligatorie ed utilizzazione risorse finanziarie assegnate con il Piano esecutivo di Gestione - profili di potenziale danno erariale.

Con le note prott. n. 66582 del 27.01.2010 e n. 90883 del 04.02.2010, lo scrivente è tornato a segnalare la perdurante significatività del fenomeno dei debiti fuori bilancio, reiteratamente censurato dalla Corte dei Conti, da ultimo nell'ambito della deliberazione n.22/2010/PRSP. Ivi, in particolare, è affermato che "l'ammontare di debiti fuori bilancio resta assai elevato e denota una gestione del bilancio poco avvertita sugli effetti deteriori per gli equilibri di bilancio.

Perciò, è necessaria una più decisa azione rivolta al contenimento del fenomeno, rispetto al quale non sufficiente si è dimostrato l'impegno della Ragioneria Generale, cui è mancato l'effetto auspicato di definitivo superamento del fenomeno. La raccomandazione di questa Corte è che l'Amministrazione si astenga dal ricorrere a tale forma di indebitamento e tenga conto di quanto disposto dall'art.191, comma 4, del T.U.E.L." (*)

Ad integrazione delle segnalazioni sino alla data odierna diramate, si esprime l'avviso che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie

(*) A mente del quale "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni ripetute o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

"ritenute" insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell'anno, grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all'attività dell'Ente.

Al riguardo, si segnala il principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un'ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, *"hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all'attività dell'Ente"*.

Tanto si segnala per le necessarie e non più differibili determinazioni di competenza e perché dei rilievi della magistratura contabile si tenga debito conto nell'ambito dell'azione amministrativa complessivamente posta in essere da ciascuna delle SS.LL.



Il Ragioniere Generale
Dott. Bohuslav Basile

ALL "B"



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c.

Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 175704 del 27.02.2018

Oggetto: proposte consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio (D.F.B.);
applicazione circolare prot. n. 76596 del 29.01.2013

Con la presente, nell'ambito delle attività di coordinamento delle iniziative volte alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, segnatamente in riferimento alla problematica connessa ai debiti fuori bilancio (D.F.B.), oggetto, peraltro, di reiterati rilevi da parte della Corte dei Conti, appare necessario richiamare le indicazioni già fornite con la circolare dello scrivente prot. n. 76596 del 29.01.2013 (Allegato "A").

Si torna, così, a segnalare che eventuali debiti fuori bilancio per i quali sussistono i previsti presupposti per il riconoscimento ex art.194 TUEL ma che in atto non trovano copertura finanziaria, dovranno essere immediatamente comunicati, all'uopo provvedendo le SS.LL. alla compilazione delle previste schede da inviare all'Ufficio Bilancio.

Nella more dell'approvazione del citato strumento programmatico, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'erario comunale, si segnala la necessità che gli uffici comunali proponenti deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio imputino il relativo onere finanziario sugli stanziamenti disponibili nel PEG



COMUNE DI PALERMO
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

provvisorio di propria competenza, tenendo nel debito conto la natura della spesa che ha originato il debito.

Si coglie l'occasione per tornare ad esprimere l'avviso ⁽¹⁾ che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie "ritenute" insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell'anno, grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all'attività dell'Ente.

Al riguardo, si segnala il condiviso principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un'ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, "hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all'attività dell'Ente".

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, al fine della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)

⁽¹⁾ Il riferimento è alle note della scrivente prot. n. 102207 del 08.02.2010 e prot. n. 342774 del 04.05.201, che ad ogni buon fine si rimettono a corredo della presente (Allegati "B" e "C").



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
ragioneri@comune.palermo.it

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosalia La Rosa

E, p.c.

Ai Sig. ri Dirigenti

Al Sig. Sindaco
c/o il Capo di Gabinetto

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Prot. n. 76596 del 29.01.2013

OGGETTO: finanziamento proposte di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Si rende noto che la scrivente Ragioneria Generale ha promosso le iniziative amministrative necessarie affinché, nel bilancio di previsione 2012, fossero allocate le risorse finanziarie necessarie rispetto all'ammontare dei debiti fuori bilancio per i quali codeste Funzioni Dirigenziali, nel corso del medesimo esercizio finanziario, hanno provveduto a compilare e trasmettere le apposite schede denominate allegato D1).

Si significa, pertanto, che tutte le proposte di debito fuori bilancio e le relative determinazioni dirigenziali per le quali sono state prodotte le superiori schede troveranno copertura finanziaria sulle risorse all'uopo destinate nel corso del 2012.

Eventuali debiti fuori bilancio non comunicati alla scrivente Ragioneria Generale, che in atto non trovano copertura finanziaria, dovranno essere immediatamente comunicati,

all'uopo provvedendo le SS.LL. alla compilazione delle nuove schede D1), "Attestazione per richiesta risorse finanziarie per DFB", siccome peraltro già richiesto con nota prot. n.42876 del 17/01/2013, all'oggetto "Predisposizione del progetto di Bilancio di Previsione P2013, del Bilancio Poliennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale Programmatica".


Nella more dell'approvazione del citato strumento programmatico, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'erario comunale, si segnala la necessità che gli uffici comunali propoventi deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio imputino il relativo onere finanziario sugli stanziamenti disponibili nel PEG provvisorio di propria competenza, tenendo nel debito conto la natura della spesa che ha originato il debito.

Si coglie l'occasione per tornare ad esprimere l'avviso ⁽¹⁾ che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie "ritenute" insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell'anno, grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all'attività dell'Ente.

Al riguardo, si segnala il principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un'ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, "hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all'attività dell'Ente".

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, al fine della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.

IL DIRIGENTE DEI RAGIONERI
(Dott. Stefano Pulso)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohus(av. Basile))

⁽¹⁾ Il riferimento è alle note della scrivente prot. n. 102207 del 08.02.2010 e prot. n. 342774 del 04.05.2011, che ad ogni buon fine si rimettono a corredo della presente (Allegati "A" e "B").

ALL. "D"



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO
UFFICIO IMPEGNI INTERVENTI FINANZIARI OO PP E
CONTABILITA'

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Prot. n. 616907

Palermo, li 11/06/2018

Il responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa

Al Sig.ri Dirigenti

e.p.c.

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

SEDE

OGGETTO: determinazioni dirigenziale di impegno di spesa- *Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi.*

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni dell'ente locale, la cui articolata tipologia è dunque ora definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, e 147 quinquies D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

In particolare, l'intero primo comma dell'art.147 bis D.Lgs. 267/2000 ⁽¹⁾ è dedicato al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi nella fase preventiva della formazione dell'atto, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si dispone che:

¹ L'art. 147 bis, primo comma, stabilisce che "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".

1. il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Ciò premesso, appare ormai imprescindibile che i provvedimenti di impegno di spesa siano integrati, nella parte dispositiva (alla conclusione del testo), con l'attestazione di seguito indicata da parte della funzione dirigenziale che adotta comprovante la regolarità amministrativa:

"Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente".

Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento investito dell'istruttoria sia un soggetto diverso dal dirigente competente all'adozione dell'atto, alla fine della relazione di competenza, occorre inserire:

"Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del procedimento".


Infine, dopo la firma del dirigente adottante l'atto, deve essere dedicata un'apposita sezione ai controlli da parte del Responsabile del servizio finanziario riportante la seguente formulazione:

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.183, comma 7^o e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria nei termini di cui all'allegato certificato di impegno.

Il Ragioniere Generale".

A decorrere dalla data di adozione della presente circolare i provvedimenti di impegno dovranno essere corredati delle superiori attestazioni.

IL VICE RAGIONIERE GENERALE
(Dott. *Stefano Puleo*)



RAGIONIERE GENERALE
(Dott. *Rohuslav Basile*)

² Art 187, comma 7 del D.Lgs 267/00 "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

ALL. "E"



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sig.ri Dirigenti

Al Segretario Generale

Al Sig. Vice Ragioniere Generale

E, per conoscenza

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

A tutti gli Uffici e Servizi

Prot. n. 196207 del 05.03.2018

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa

OGGETTO: proposte consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio.
Integrazione circolare 175704 del 27/02/2018

Si fa seguito alla nota prot. n.175704 del 27/02/2018, con la quale, in ragione dell'ingente fenomeno dei debiti fuori bilancio, è stato espresso l'avviso secondo cui su ciascuna funzione dirigenziale - alla quale sia assegnata nell'ambito del PEG (provvisorio o definitivo) una dotazione di risorse finanziarie - grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico e normativo.

Anche la Corte dei Conti, con deliberazione n 23/SEZAUT/2013/INPR, ha evidenziato che nel corso dell'esercizio provvisorio ex comma 3, dell'art. 163, del

5/4



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

TUEL, la gestione del bilancio va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.), attraverso un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle entrate, che possono risentire della variabile del ridimensionamento per effetto delle manovre correttive.

Con la successiva deliberazione n.14/SEZAUT/2017/INPR, il medesimo organo di Controllo ha rilevato fra le situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio provvisorio figura, tra l'altro, *"la problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione"*.

Ciò premesso, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, si rende necessaria l'adozione della seguente misura straordinaria volta al contenimento della spesa:

- ogni determinazione dirigenziale di impegno di spesa (salvo che si tratti di tipologia di spesa finanziata da un trasferimento e/o un contributo finalizzato e/o a destinazione vincolata) dovrà recare, a pena di restituzione, la certificazione da parte della funzione dirigenziale che l'adotta che non ci siano in atto passività connesse a debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui non si potesse rendere la superiore attestazione, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183, comma 7 del TUEELL, sarà reso dallo scrivente qualora venga motivatamente (e con idoneo corredo giustificativo) attestato dalla funzione dirigenziale competente che *"la mancata attivazione delle spesa arreca un danno patrimoniale certo e grave all'ente"*.

Al Sig. Vice Ragioniere Generale la presente è inviata quale direttiva di servizio.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

ALL. "F"



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

U.O.: Affari Istituzionali – Controlli di regolarità amministrativa

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478


e-mail: affari.istituzionali@comune.palermo.it

Palermo 10-04-2018 prot. n. 612283/USG

Responsabilità del procedimento: Funz. amministrativo D.ssa M.C. Scalia (SA)

OGGETTO: Proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.

mail



Ai Sigg. Dirigenti
dirigenti@comune.palermo.it

Agli Uffici e Servizi
ufficiservizi@comune.palermo.it

Lo scrivente, nell'ambito dell'attività di controllo preventivo esercitata sulle proposte di deliberazione di CC aventi ad oggetto il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, ha avuto occasione di constatare frequentemente come tali provvedimenti risultino sprovvisti della data di notifica delle relative sentenze esecutive, nonché delle eventuali azioni esecutive presso il Tesoriere comunale.

Tale circostanza, peraltro, è stata spesso evidenziata anche dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente, che, per far fronte a specifiche richieste da parte della Corte dei Conti, ha costantemente onerato lo scrivente, che peraltro non detiene tali informazioni, a fornire i dati in argomento.

Con riferimento all'aspetto redazionale dei provvedimenti in argomento, lo scrivente ha altresì osservato come talune proposte di deliberazione da sottoporre all'Organo consiliare, ancorché predisposte in data successiva all'approvazione della Deliberazione di GC n. 21 del 08/02/2018 – con la quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo delle struttura e delle competenze di alcuni uffici dell'Ente – demandino, impropriamente, all'Ufficio di Staff del Segretario Generale l'onere della trasmissione degli stessi alla Procura regionale dei Corti dei Conti, una volta adottati dall'Organo consiliare.


A tal riguardo si rammenta che, per effetto della citata variazione, la competenza in argomento è traslata in capo all'Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale.

Si coglie inoltre l'occasione per rammentare l'onere di indicare, nel foglio dei pareri di regolarità tecnica e contabile allegato, quale parte integrante, alle proposte di deliberazione da

sottoporre all'adozione dell'Organo giuntale e consiliare, l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento, anche al fine di facilitare l'individuazione del funzionario in grado di fornire ogni utile informazione, eventualmente necessaria, durante la fase istruttoria preventiva all'adozione del provvedimento condotta, com'è noto, dall'Ufficio dello scrivente.

Orbene, al fine di colmare le suddette carenze e/o imprecisioni, si raccomanda alle SS.LL. una maggiore diligenza nella redazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, confidando in una utile quanto proficua collaborazione, con l'avvertenza che a far data dal 18 aprile p.v. ove i provvedimenti in argomento giungano all'ufficio dello scrivente sprovvisti dei predetti accorgimenti, gli stessi saranno restituiti all'ufficio proponente, con imputazione degli eventuali aggravii a danno dell'erario a carico delle competenti funzioni dirigenziali.

Distinti saluti.


Il Segretario Generale
Doct. Giuseppe Vella



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del C.C.
Al Collegio dei Revisori
Al Sig. Avvocato Capo

Prot. n. 911060 del 18/06/2018

Oggetto: Patologico fenomeno dei Debiti fuori bilancio - rilievi della Sezione del Controllo della Corte dei Conti. **Integrazione.**

Con la direttiva prot. n. 683496 del 07.05.2018 (All."A"), di pari oggetto, si è inteso mettere in rilievo proficuamente le ultime pronunce della magistratura contabile sull'argomento *de quo*.

In continuità con detto intento si evidenzia il recente intervento della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Lazio, che risponde al quesito di un comune su quale azione deve porre in essere in caso di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ma che sia stata opposta dall'amministrazione in appello in considerazione della sua ritenuta non fondatezza. In considerazione della citata impugnazione, il comune istante ha evidenziato, in coerenza con il principio contabile di cui all'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011, al punto 5.2, lett. h), che impone all'ente locale, in presenza di una sentenza non passata in giudicato, di non effettuare il riconoscimento di un debito fuori bilancio non ancora esistente, ma di provvedere al solo accantonamento per rischi da contenzioso secondo una stima prudenziale del valore economico di probabilità di soccombenza.

I magistrati contabili rispondono partendo da una fondamentale distinzione in tema di esecutività ed inoppugnabilità delle sentenze.

Preliminarmente essi precisano l'obbligatorietà del riconoscimento da parte del Consiglio comunale.

Infatti, le disposizioni legislative impongono al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell'art.194, comma 1, D.Lgs.267/00. Tale riconoscimento, la cui discrezionalità è assente in quanto il giudice che ha emesso la sentenza ha già quantificato l'ingiustificato arricchimento e l'importo che l'ente locale deve versare, permette in ogni caso all'Organo consiliare di individuare le risorse economiche di bilancio cui farvi fronte, ma soprattutto consentendo di acquisire cognizione delle cause che ne hanno determinato l'insorgenza e di eventuali responsabilità soggettive nella sottostante violazione delle norme contabili, rendendo in tal modo tracciabile l'operazione di regolarizzazione e possibile la

5/11

comunicazione alla competente Procura contabile, prevista dall'articolo 23 della legge n. 289/2002, a fini di accertamento di eventuali addebiti erariali.

Poi, il Collegio Contabile evidenzia come " *il presupposto del riconoscimento è dato, non già dalla sentenza inoppugnabile, bensì dalla sentenza esecutiva, intendendosi per tale qualsivoglia decisione dell'autorità giudiziaria che, riconoscendo la fondatezza e la sussistenza della pretesa creditoria, abilita la controparte all'esercizio delle azioni di esecuzione forzata nei confronti dell'ente debitore (cfr., in direzione della interpretazione estensiva dell'art. 194, comma 1, lett. a), ex plurimis, Sezione regionale di controllo Liguria deliberazione n. 105/2016/PAR e Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 2/2018/PAR)*"(1).

Quindi, a differenza del precedente orientamento, il quale distingueva tra sentenze provvisoriamente esecutive e sentenze definitive, viene attribuito ordinariamente immediata esecutività alle sentenze di primo grado, salva la possibilità di ottenerne la sospensione, previa apposita istanza, da proporsi con l'impugnazione principale o con quella incidentale.

Pertanto, secondo il Collegio contabile, essendo per disposizione legislativa il Consiglio comunale chiamato a riconoscere il debito da sentenze esecutive, anche in presenza di una sentenza pur immediatamente esecutiva ma opposta dall'ente locale, tale obbligo permane nella sua pienezza. Anzi, in riferimento ai principi contabili, viene precisato che l'ente coinvolto in contenziosi a rischio di soccombenza, ivi compresi quelli che hanno già comportato l'emanazione di una sentenza sfavorevole, è tenuto ad accantonare risorse a titolo di fondo rischi vincolabile in avanzo, allo scopo di tenere indenne il bilancio da sopravvenienze negative che possano comprometterne prospetticamente l'equilibrio (vedi regola n. 5.2, punto 3, lettera h) del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011).


In altri termini, essendo le sentenze di primo grado immediatamente esecutive, non è sufficiente che le stesse siano impugnate per non portarle quale riconoscimento in Consiglio comunale, ma è fondamentale che le stesse siano state sospese, in quanto solo la sospensione della sentenza la priva della sua esigibilità e del conseguente suo riconoscimento da parte dell'Organo consiliare.

Dopo aver il Collegio contabile evidenziato l'obbligo del riconoscimento in Consiglio comunale anche delle sentenze provvisoriamente esecutive (ossia non sospese ma impugnate), conferma l'impossibilità da parte della dirigenza dell'ente di poter procedere al loro pagamento anche prima del loro riconoscimento.

La Corte laziale conferma come orientamento prevalente quello dell'obbligatorio preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio comunale.

Si rammenta come tale orientamento sia stato recentemente riconosciuto anche dalla Sezione delle Autonomie la quale ha precisato come " *la procedura da seguire per ricondurre nella contabilità dell'Ente i debiti fuori bilancio consiste nel riconoscimento, in via esclusiva e non delegabile, da parte dell'organo consiliare di quest'ultimo che, con apposita delibera, accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, quindi, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento*". Precisando, inoltre che " *la copertura del debito avvenga con il riconoscimento di legittimità, in qualsiasi momento questo si determini*"(2).

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



(1) Così, Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 07.05.2018 n. 38.

(2) Così, Corte dei Conti, sez. delle Autonomie, deliberazione 4/2018

ALL N



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosalia Da Rosa

PROT. 932731 DEL 25/06/2018

Ai Sigg.ri Dirigenti

E,p.c.

Al Sig. Sindaco – c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

A tutti gli Uffici e Servizi

LORO SEDI

OGGETTO: debiti fuori bilancio - contingente mancanza di copertura finanziaria – misure da assumere a salvaguardia dell'Ente.

Si rende noto che si sono esaurite le risorse finanziarie stanziato sull'esercizio 2018 nel bilancio di previsione 2017/2018, alla classificazione di bilancio 1.10.05.04.1, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Così come evidenziato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 23/SEZ AUT/2013/INPR, "La gestione del bilancio con le modalità ex comma 3, dell'art.163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.). A tale fine è necessario un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle

entrate, che risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive” .

A proposito di debiti fuori bilancio, la magistratura contabile rileva che *“La presenza di tale tipologia di debiti puo' assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione.....deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalita' previste dall'art. 193 del TUEL” .*

Con le successive deliberazioni n. 14/SEZAUT/2017/INPR e n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Corte dei Conti ha incluso *“la problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati ed in corso di formazione”* tra fattori di criticità connessi al protrarsi dell'esercizio provvisorio.

Sull'argomento, già con la nota prot n. 175704 del 27/02/2018 (**Allegato 1**), con la successiva prot. n. 196207 del 05/03/2018 (**Allegato 2**) lo scrivente, atteso l'ingente fenomeno dei debiti fuori bilancio, aveva invitato codeste funzioni dirigenziale ad utilizzare prioritariamente per la copertura dei debiti fuori bilancio le risorse disponibili nel PEG di competenza.

Detto indirizzo si ritiene che debba essere reiterato, oggi più che mai, atteso che le risorse di bilancio destinate ai debiti fuori bilancio si sono esaurite, raccomandando di far gravare la spesa degli anzidetti debiti sugli stanziamenti disponibili del Peg di competenza che presentano un piano dei conti coerente con l'oggetto del debito. Si fa presente, ad ogni buon fine, che il piano dei conti del capitolo potrebbe essere modificato o con determinazioni dirigenziale dello scrivente, ove rientrante nelle fattispecie di cui all'art 175, comma 5 quater del TUEELL o con atto di Giunta, ove rientrante nella fattispecie di cui al 5 bis, lettera e) bis, nella quale direzione si esorta a procedere al fine di assicurare compiuta copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio.

Nei prossimi giorni si provvederà, altresì, a proporre un prelevamento dallo stanziamento del fondo di riserva con vincolo di destinazione, ex art. 166, co. 2-bis, del d.lgs. 267/2000, che presenta in atto una disponibilità di € 624.817,86, al fine di costituire una provvista finanziaria per i debiti fuori bilancio.



Sarà, infine, oggetto di valutazione dello scrivente, ove le superiori misure non dovessero risultare sufficienti, di costituire un vincolo sulle residue disponibilità dei capitoli

di bilancio che con successive variazioni saranno utilizzate per la copertura dei debiti fuori bilancio.

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, al fine della salvaguardia degli esili equilibri di bilancio dell'Ente ai sensi dell'art 193 del TUEELL che, come evidenziato dall'Organo di Controllo, devono essere costantemente monitorati anche nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria.

IL VICE RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Stefano Puleo)



IL RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Bohuslav Basile)



All. 1



COMUNE DI PALERMO
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c.

Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 175704 del 27.02.2018

Oggetto: proposte consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio (D.F.B.);
applicazione circolare prot. n. 76596 del 29.01.2013

Con la presente, nell'ambito delle attività di coordinamento delle iniziative volte alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, segnatamente in riferimento alla problematica connessa ai debiti fuori bilancio (D.F.B.), oggetto, peraltro, di reiterati rilevi da parte della Corte dei Conti, appare necessario richiamare le indicazioni già fornite con la circolare dello scrivente prot. n. 76596 del 29.01.2013 (Allegato "A").

Si torna, così, a segnalare che eventuali debiti fuori bilancio per i quali sussistono i previsti presupposti per il riconoscimento ex art.194 TUEL ma che in atto non trovano copertura finanziaria, dovranno essere immediatamente comunicati, all'uopo provvedendo le SS.LL. alla compilazione delle previste schede da inviare all'Ufficio Bilancio.

Nella more dell'approvazione del citato strumento programmatico, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'erario comunale, si segnala la necessità che gli uffici comunali proponenti deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio imputino il relativo onere finanziario sugli stanziamenti disponibili nel PEG



COMUNE DI PALERMO
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

provvisorio di propria competenza, tenendo nel debito conto la natura della spesa che ha originato il debito.

Si coglie l'occasione per tornare ad esprimere l'avviso ⁽¹⁾ che su ciascuna funzione dirigenziale alla quale sia assegnata - nell'ambito del P.E.G. (sia esso provvisorio o definitivo) - una dotazione di risorse finanziarie "ritenute" insufficienti rispetto alle complessive iniziative di spesa da realizzarsi nel corso dell'anno, grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico o normativo, concretamente adoperandosi perché le medesime risorse non siano destinate per finalità non imprescindibili, pur se riconducibili all'attività dell'Ente.

Al riguardo, si segnala il condiviso principio - contenuto nella sentenza della Corte dei Conti della Regione Siciliana n. 1863 del 19.07.2005 - secondo cui configura un'ipotesi di danno erariale la condotta dei soggetti che, investiti dei poteri di indirizzo e direzione oltre che di gestione, *"hanno omesso consapevolmente di adempiere agli obblighi di legge, utilizzando le risorse finanziarie (limitate) per finalità non obbligatorie, pur se astrattamente riconducibili all'attività dell'Ente"*.

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, al fine della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)

⁽¹⁾ Il riferimento è alle note della scrivente prot. n. 102207 del 08.02.2010 e prot. n. 342774 del 04.05.201, che ad ogni buon fine si rimettono a corredo della presente (Allegati "B" e "C").

All. 2



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sig.ri Dirigenti

Al Segretario Generale

Al Sig. Vice Ragioniere Generale

E, per conoscenza

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

A tutti gli Uffici e Servizi

Prot. n. 196207 del 05.03.2018

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa

OGGETTO: proposte consiliari di riconoscimento debiti fuori bilancio.
Integrazione circolare 175704 del 27/02/2018

Si fa seguito alla nota prot. n.175704 del 27/02/2018, con la quale, in ragione dell'ingente fenomeno dei debiti fuori bilancio, è stato espresso l'avviso secondo cui su ciascuna funzione dirigenziale - alla quale sia assegnata nell'ambito del PEG (provvisorio o definitivo) una dotazione di risorse finanziarie - grava l'obbligo di assumere ogni misura affinché le esigue risorse finanziarie disponibili vengano prioritariamente utilizzate per finalità che siano obbligatorie sotto il profilo giuridico e normativo.

Anche la Corte dei Conti, con deliberazione n 23/SEZAUT/2013/INPR, ha evidenziato che nel corso dell'esercizio provvisorio *ex* comma 3, dell'art. 163, del



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

TUEL, la gestione del bilancio va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.), attraverso un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle entrate, che possono risentire della variabile del ridimensionamento per effetto delle manovre correttive.

Con la successiva deliberazione n.14/SEZAUT/2017/INPR, il medesimo organo di Controllo ha rilevato fra le situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio provvisorio figura, tra l'altro, *"la problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione"*.

Ciò premesso, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, si rende necessaria l'adozione della seguente misura straordinaria volta al contenimento della spesa:

- ogni determinazione dirigenziale di impegno di spesa (salvo che si tratti di tipologia di spesa finanziata da un trasferimento e/o un contributo finalizzato e/o a destinazione vincolata) dovrà recare, a pena di restituzione, la certificazione da parte della funzione dirigenziale che l'adotta che non ci siano in atto passività connesse a debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui non si potesse rendere la superiore attestazione, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183, comma 7 del TUEELL, sarà reso dallo scrivente qualora venga motivatamente (e con idoneo corredo giustificativo) attestato dalla funzione dirigenziale competente che *"la mancata attivazione delle spesa arreca un danno patrimoniale certo e grave all'ente"*.

Al Sig. Vice Ragioniere Generale la presente è inviata quale direttiva di servizio.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

All. 0



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1003560 del 20/07/2018.

Oggetto: Sentenza di condanna emessa dal giudice tributario: debito fuori bilancio. Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 210/2018/PAR. Direttiva.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 210/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 luglio, hanno evidenziato che a seguito della modifica normativa operata dal d.lgs. 156/2015, le sentenze sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche emesse dal giudice tributario devono considerarsi immediatamente esecutive.

Infatti, il citato decreto, riformulando il testo dell'art. 69 del D.lgs. n. 546/92 e introducendo l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, ha mutato la previgente situazione di evidente squilibrio in cui l'esecutività, prima del passaggio in giudicato delle sentenze, operava solo a favore del Fisco.

Pertanto, in questo nuovo scenario, ridisegnato dal novellato art. 69, l'amministrazione è tenuta a procedere al rimborso delle somme, anche in caso di impugnazione della sentenza *de qua*.

Di conseguenza, il debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle amministrazioni pubbliche al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti, non si sottrae all'obbligo di riconoscimento disciplinato dall'articolo 194 comma 1, lett. a) del Tuel.

In punto di fatto il Sindaco del Comune di Varese ha formulato una richiesta di parere in merito ai presupposti ed alle modalità di estinzione di un'obbligazione derivante da una sentenza di condanna emessa dal giudice tributario, ed all'eventuale inapplicabilità al caso de quo, dell'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio", nella considerazione che la condanna non acquisirebbe rilievo sotto il profilo contabile, non determinando l'insorgere di un nuovo rapporto obbligatorio (come nel caso di condanna al risarcimento del danno), ma solo la restituzione di un pagamento non dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 2033 del codice civile.

La Corte, pronunciandosi sul merito della questione, ha evidenziato che *“nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio”*.

Quindi, la questione investe l’istituto giuridico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva previsto dall’art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, per i quali, in mancanza di diversa disposizione, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art.193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: *“...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194...”* sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio.

Sull’argomento la giurisprudenza contabile, chiamata a pronunciarsi più volte, è categorica sul principio secondo il quale a fronte dell’imperatività del titolo giudiziale esecutivo, il valore della delibera del consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale, bensì quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

Perciò, la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d’atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest’ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio ¹.

Dunque, la sezione regionale di controllo, in via interpretativa e rifacendosi a precedenti pareri ², conclude stabilendo che alle sentenze esecutive di condanna dell’ente locale al pagamento di rimborsi fiscali a favore dei contribuenti, si applica l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile



¹ Cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

² Ex multis C.C., sez. Lazio, deliberazione n. 38/07.05.2018.



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario (Relatore)
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 3 luglio 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota del giorno 8 giugno 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Varese ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato.

Udito il relatore, Rossana De Corato;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Varese ha formulato una richiesta di parere in merito ai presupposti ed alle modalità di estinzione di un'obbligazione derivante da una sentenza di condanna emessa dal giudice tributario, ed all'eventuale inapplicabilità al caso *de quo*, dell'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

In particolare, ha specificato che il contenzioso giudiziario di che trattasi, riguarda l'ipotesi di condanna dell'amministrazione comunale alla restituzione di importi indebitamente versati dal contribuente, oltre alle spese legali.

Il Rappresentante legale del comune ha chiarito, in via preliminare che:

"... La necessità del parere deriva dal possibile rilievo che può acquisire l'oggetto della pronuncia giurisdizionale. Infatti, nel caso del processo tributario, ciò cui l'amministrazione può essere condannata, è la restituzione dell'importo indebitamente pagato da parte del



contribuente, oltre alle spese legali. La circostanza che, per la parte relativa al tributo, la pronuncia non determini l'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio (come avviene nel caso della condanna al risarcimento del danno), ma la restituzione di un pagamento non dovuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2033 del codice civile, potrebbe acquisire rilievo sotto il profilo contabile...".

Il Sindaco di Varese ha prospettato la possibilità, in caso di pronuncia sfavorevole, che l'ente, pur non avendo accantonato un adeguato fondo contenzioso, comunque, possa aver dato adeguata copertura finanziaria negli idonei stanziamenti di bilancio. Nello specifico, ha ipotizzato che la somma riguardante la restituzione del tributo possa essere stata allocata "...nello stanziamento del bilancio di previsione destinato agli "Sgravi e restituzione di Tributi" che consente di finanziare annualmente l'ordinaria attività di liquidazione di maggiori tributi...", così come l'importo concernente le eventuali spese legali, possa "...trovare capienza in idoneo capitolo allocato a bilancio di previsione e sul quale imputare l'eventuale impegno di spesa, nell'annualità corrispondente a quello della sentenza...".

Sulla base delle suddette considerazioni, l'ente chiede se può ritenersi plausibile che le obbligazioni derivanti da una sentenza del giudice tributario, non siano da considerare debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto potrebbero trovare immediata imputazione nei rispettivi capitoli di competenza previsti nel bilancio di previsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo il consolidato orientamento assunto dalla Magistratura contabile in tema di pareri da rendere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la suddetta istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.

1.2. Per quel che concerne le valutazioni sull'ammissibilità oggettiva del quesito sottoposto all'attenzione della Sezione, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, per procedere all'analisi nel merito.

Osserva, comunque, il Collegio che la funzione consultiva può essere circoscritta esclusivamente agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo preclusa a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata e che ogni decisione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell'ente.

MERITO

Preliminarmente, si rende necessario precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'individuazione della normativa di riferimento per analoghe fattispecie, sia in sede consultiva, che in occasione dei controlli sulla gestione

finanziaria degli enti locali, prevista dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) e dall'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La questione sottoposta al vaglio consultivo della Sezione, investe l'istituto giuridico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva previsto dall'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL.

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. *ex multis*, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere *ex se* ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Né può dubitarsi che le sentenze sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche emesse dal giudice tributario, non siano da considerarsi immediatamente esecutive, invero il D.lgs. n. 156/2015

ha riformulato il testo dell'art. 69 del D.lgs. n.546/92, introducendo l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.

La recente modifica normativa ha posto fine alla previgente situazione, di evidente squilibrio, in cui l'esecutività, prima del passaggio in giudicato delle sentenze, poteva operare solo a favore del Fisco. Infatti, mentre nelle liti di impugnazione degli atti impositivi, a seguito di una sentenza favorevole all'Amministrazione Finanziaria, quest'ultima, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 546/1992, aveva la possibilità di riscuotere, in via provvisoria e graduale, le pretese erariali prima dell'insorgenza della *res iudicata*, al contrario, prima della riforma, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali non erano esecutive, se non a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

Il novellato art. 69 cit. ha, dunque, ridisegnato lo scenario e previsto che le sentenze di condanna dell'Amministrazione Finanziaria, originate da liti da rimborso, siano anch'esse immediatamente esecutive. In queste ipotesi l'ufficio fiscale sarà, dunque, tenuto a procedere al rimborso delle somme, anche in caso di impugnazione della sentenza *de qua*.

Sez.
AZO

38/07.05.18

In considerazione di quanto suesposto, è indubitabile che il debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle amministrazioni pubbliche al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti, non si sottrae all'obbligo di riconoscimento disciplinato dall'art. 194 comma 1, lett. a) del TUEL.

PQM

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia ribadisce in via interpretativa, e facendo seguito a precedenti pareri, che alle sentenze esecutive di condanna dell'ente locale al pagamento di rimborsi fiscali a favore dei contribuenti, si applica l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Rossana De Corato)

Il Presidente
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
04/07/2018

Il Direttore della Segreteria
(Daniela Parisini)

ALL P



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Cittadinanza Sociale
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore alle Attività Sociali
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale

RISERVATA

Prot. n. 630973 del 16.04.2018

Oggetto: obbligatorietà dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 22/86 - parere n. 66 del 07.10.2011 e 30.11.2011 del Collegio di Consulenza dell'Avvocatura - Rif. nota prot. n. 223670 del 13.03.2018.

Perviene, con la nota prot. 223670 del 13.03.2018 (**Allegato "A"**), il parere n. 66 del 07.10.2011 e 30.11.2011 del Collegio di Consulenza dell'Avvocatura, relativo alla problematica connessa alla presupposta obbligatorietà dei servizi socio assistenziali di cui alla L.R. n. 22/86, già oggetto di copiosa corrispondenza nel passato ⁽¹⁾ ed oggetto di pronunce giurisprudenziali del TAR Sicilia sfavorevoli all'Amministrazione ⁽²⁾.

Come noto, la *questio* è correlata all'asserita obbligatorietà di assicurare da parte del Comune i servizi previsti dalla L.R. 9-5-1986 n. 22 di "*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*", che hanno determinato (*rectius*: determinano) profonde ripercussioni a carico dell'Amministrazione comunale, a partire dalla considerevole produzione di debiti fuori bilancio, che incide in maniera significativa per diversi milioni di euro l'anno sul bilancio comunale.

⁽¹⁾ Il riferimento è alla nota prot. n. 844552 del 18.11.2010 dell'Avvocatura comunale, prot. n. 842521 del 17.11.2010 del Segretario Generale ed alla nota, in ultimo, di condivisione dello scrivente prot. n. 625515 del 07.09.2011.

⁽²⁾ Sentenze TAR Sicilia n. 1387/2011, n. 1388/2011, n. 1412/2011 e n. 1431/2011, per talune delle quali si legge il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio.

GM

Al riguardo, l'Avvocatura segnala che la gestione del servizio "non sembra assicurare il rispetto dei principi generali e delle regole fissate dal legislatore e [...] espone continuamente l'Amm.ne a contenziosi di carattere passivo di vario tipo - che da troppi anni connotano la gestione del servizio di cui trattasi, mostrando una grave patologia che necessita di un sollecito ed efficace intervento correttivo degli Organi di vertice del Comune - nei quali l'Avvocatura incontra, ovviamente, notevoli difficoltà a spiegare valide difese giudiziali da opporre alle rilevanti rivendicazioni economiche vantate dagli istituti presso i quali sono ricoverati i soggetti beneficiari della fruizione del servizio di cui trattasi".

E, quindi, fermo restando che l'Amministrazione deve rispettare il dettame di cui alla L.R. n. 22/86 ed assicurare i servizi sociali correlati, non può non tenersi in debita considerazione "l'assunto, ivi indicato, per il quale il servizio "obbligatorio" di cui trattasi non può ritenersi incondizionato, incontrando "un limite di carattere generale costituito dalle risorse disponibili sulla base dei piani di programmazione finanziaria ... " dell'Ente nonché dalla relativa "copertura finanziaria" (come peraltro suffragato anche dalla Corte di Cassazione)".

Ciò premesso, è necessario ribadire che il notevole contenzioso cui si presta l'Amministrazione, che sfocia irrimediabilmente con la condanna ed il pagamento di quanto ingiunto, determina di fatto l'insorgere di consistenti debiti fuori bilancio, la cui disciplina normativa, come noto, è contenuta nell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, ivi indicandosi le tassative ipotesi (3) al cui ricorrere è possibile sanare l'irregolarità gestionale, attraverso la procedura di riconoscimento della legittimità mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

Si è più volte precisato come il fenomeno dei debiti fuori bilancio, oggetto di reiterate segnalazioni da parte della Corte dei Conti, assuma per l'Ente un particolare rilievo, sia per i riflessi negativi che esso produce sugli equilibri di bilancio, sia perché appartiene alla sfera patologica dell'esplicarsi dell'azione amministrativa, ponendosi in aperto contrasto con i principi costituzionali, quali l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di assicurare il buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa medesima (4).

(3) Al riguardo, tra l'altro, la Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 29/07 ha precisato che "l'art. 194 del TUEL introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale"

(4) Il debito fuori bilancio integra una violazione dei principi di universalità, integrità e veridicità del bilancio, ossia dei principi cardine che impongono di iscrivere nel bilancio di previsione tutte ed integralmente le entrate e le spese che si presume di accertare ed impegnare, avendo cura di non

In conclusione, a margine delle superiori considerazioni, e condividendo i suggerimenti forniti dall'Avvocatura nel parere di Consulenza in argomento, occorre che codesto Settore effettui, in uno con l'individuazione degli obiettivi prefissati e con le previsioni di bilancio e con la stessa cadenza temporale, tutte le attività di natura programmatica e di carattere gestionale, espressamente imposte dalla L.R. n. 22/86, tra le quali:

- 1) la predisposizione dei "piani triennali" comprendenti tutte le tipologie dei servizi e delle prestazioni da erogare ex art. 12;
- 2) l'individuazione dei cosiddetti "Interventi coordinati ed integrati" di cui all'art. 17, nonché l'interpretazione autentica di cui all'art. 59 della L.R. n. 33/1996 e la recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione III, n. 21068 del 19.10.2016 in materia di diritto da parte del Comune ad ottenere *"la rifusione delle quote integrativa delle spese di degenza per anziani non autosufficienti"* da parte dell'ASP;
- 3) l'individuazione dei soggetti pubblici o privati con i quali stipulare le "convenzioni" ex art. 20, richiamando l'orientamento della Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 14006 del 10-06-2010, secondo cui *"In tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato, ai sensi dell'art. 20 della legge reg. 9 maggio 1986, n. 22, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del Comune, nonché, ai sensi dell'art. 1, lett. i), della legge reg. 11 dicembre 1991, n. 48, che richiama l'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto, la cui attuazione non è però incondizionata, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, e non potendo escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto dell'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale, nel porre a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero, fa salve a sua volta le modalità stabilite dalla legge n. 142 del 1990. (Rigetta, App. Catania, 05/11/2004) (ud. del 26-05-2010), Ass. Villa Regina c. Com. Agira (rv. 613760)"*;

effettuare sovrastime delle prime e/o sottostime delle seconde, in modo da evitare che il bilancio nasconda delle passività sommerse e non contabilizzate.




- 4) la discendente previsione dei costi, ossia la programmazione finanziaria della spesa per i "servizi" ex art. 60, ricordando, come noto, il decrescente trasferimento di risorse finanziarie da parte della Regione Siciliana;
- 5) l'"istituzione" nel limite fissato dall'art. 71 *"dei servizi previsti dalla presente legge da parte dei comuni singoli o associati ha luogo compatibilmente alle risorse finanziarie di cui i comuni stessi possono disporre e nel rispetto delle norme di legge in materia di finanza locale"*.

Solo il rispetto delle suddette fasi procedurali, come si legge nel parere, consentirà all'Avvocatura una valida opposizione in giudizio con risultati favorevoli all'Amministrazione anche in termini di minori risorse finanziarie da destinare a debiti fuori bilancio.

Conclusivamente, i servizi *de quibus* non sfuggono alla prescrittiva previsione di cui all'art.191, del D. Lgs. n.267/2000, a mente del quale, tra l'altro, *"Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. [...] La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. [...] Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni [...]"*.

La presente è inviata in forma riservata poiché vi si cita il Parere dell'Avvocatura n.66/2011, rispetto al quale la stessa Avvocatura riferisce trattarsi di documento avente *"carattere strettamente riservato, onde evitare che un eventuale conoscenza da parte di soggetti estranei ai competenti Ufficio dell'Amm.ne possa pregiudicare l'esito dei giudizi in corso e di quanti altri che dovessero essere ancora intrapresi contro il Comune"*.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Dirigente del Settore Società Partecipate
Dott. S. Maneri

Al Sig. Vice Ragioniere Generale
Dott. S. Puleo

E, p. c. Al Sig. Vice Sindaco
Ing. S. Marino

Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile

Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1504425 del 01.10.2018

Oggetto: Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di Gestione 2017, ex art.227 del D. Lgs. n.267/2000" - profili di criticità rilevati con riferimento ai rapporti con le società partecipate - misure correttive.

Con foglio n. 75 del 28.09.2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.1500516 del 28.09.2018 (Allegato "A"), è pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto, con la quale si è rivolto un invito all'Amministrazione comunale affinché si intervenga con urgenza nella direzione del superamento di taluni profili di criticità rilevati, tra i quali figurano "il disallineamento con le società, che può essere foriera di risvolti economici negativi tali da poter compromettere gli stessi equilibri dell'ente" (cfr. pag.67 della Relazione), nonché quegli ulteriori analiticamente esposti alle pagg. 42 e segg. della Relazione, alla quale si rinvia.

Mentre con riferimento al fenomeno patologico dei disallineamenti le misure da adottarsi sono formalmente note all'Amministrazione attiva, salvo la loro attuale perdurante mancata attuazione, particolare attenzione codesto Settore vorrà assicurare alle "criticità sostanziali" esposte ai punti sub 1, 3, 4, 5, 7 e 8 di pagina 48 della Relazione, ritenute dall'Organo di controllo tali da "inficiare la attendibilità del rendiconto in esame", provvedendo a redigere appropriata relazione illustrativa del formale avviso di codesto Ufficio rispetto a ciascuno dei detti punti.



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Il Sig. Vice Ragioniere Generale, da ultimo, è con la presente incaricato di analizzare il punto *sub* 2 di pagina 48 e di riferire formalmente alla scrivente del suo esito, che dovrà avvenire con ogni consentita urgenza.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile



All. R



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Dirigente del Settore Risorse Patrimoniali
Dott. D. Verona

E, p. c. Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile

Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1504416 del 01.10.2018

Oggetto: Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di Gestione 2017, ex art.227 del D. Lgs. n.267/2000" - profili di criticità rilevati con riferimento alla gestione del patrimonio - e misure correttive.

Con foglio n. 75 del 28.09.2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.1500516 del 28.09.2018 (Allegato "A"), è pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto, con la quale, tra l'altro, si segnala che l'Ente non destina sufficiente attenzione nella gestione del proprio patrimonio (cfr. pag.29 della Relazione).

Ai fini di cui sopra, vorrà la S.V. redigere, con ogni consentita urgenza, una dettagliata relazione che illustri, attraverso l'esposizione di tutti gli elementi di informazione in possesso dell'Ufficio, il proprio avvio rispetto al rilievo dell'Organo di controllo, anche in relazione alla precedenti missive dello scrivente sull'argomento, da ultimo alla prot. n.1137526 del 11.09.2018 (Allegato "B"), n.1142651 del 13.09.2018 (Allegato "C"), n.1117287 del 05.09.2018 (Allegato "D") e n.1488832 del 25.09.2018 (Allegato "E").



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

All S



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Vice Ragioniere Generale
Dott. S. Puleo

All'Ufficio Bilancio

E, p. c. Al Collegio dei Revisori

Prot. n.1498990 del 28.09.2018

Oggetto: analisi residui attivi - relazione prot. n. 1247408 del 18.09.2018 del Vice
Ragioniere Generale - direttiva di servizio.

Come noto, in riscontro a specifica richiesta formulata dal Collegio dei revisori, con disposizione *mail* del 28.08.2018 lo scrivente ha disposto l'esecuzione, a Sua cura, di una specifica attività volta alla verifica supplementare della sussistenza di tutti i presupposti previsti dai nuovi principi contabili relativamente a quelli iscritti al Titolo IV.

La relazione è pervenuta con foglio prot. n. 1247408 del 18.09.2018.

Dalla relazione *trasmettenda* emerge la necessità che per taluni dei residui attivi analizzati ricorrono i presupposti affinché le regole che sono state sino ad oggi seguite per la loro gestione, improntate ancora ad una prassi conforme alla previgente normativa contabile, siano armonizzate alla normativa ed ai principi contabili relativi alla riforma di cui al D. Lgs. n.118/2011.

L'ulteriore rivisitazione di taluni dei residui esposti nella relazione prot. n. 1247408 del 18.09.2018 della S.V. non incide sugli equilibri di bilancio a residui e non modifica la parte disponibile del risultato di amministrazione 2017, trattandosi di somme confluite nel FPV e/o nell'avanzo di amministrazione vincolato non utilizzato, sicché si ritiene possa essere eseguita nel corso del 2018, e comunque utilmente rispetto all'approvazione del rendiconto di gestione 2018.

Tenuto conto di quanto sopra, con la presente si dispone che la S.V. coordini l'espletamento di un'attività supplementare rispetto all'accertamento straordinario, al fine di allineare del tutto alla normativa ed ai principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011, la eventuale rivisitazione dei residui, eseguita a suo tempo, con modalità eventualmente non conformi ai nuovi principi.

La suddetta attività dovrà essere utilmente terminata entro la data del 31.12.2018.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

All: T



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Al Sig. Avvocato Capo
Avv. G. Geraci

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Spese e Contenzioso
Dott.ssa G. Taffaro

E, p. c. Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile

Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1504415 del 01.10.2018

Oggetto: Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di Gestione 2017, ex art. 227 del D. Lgs. n.267/2000" - profili di criticità rilevati e misure correttive.

Con foglio n. 75 del 28.09.2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.1500516 del 28.09.2018 (Allegato "A"), è pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto, con la quale, tra l'altro, con riferimento ai profili di criticità rilevati relativamente alla consistenza delle somme vincolate per procedimenti da esecuzione forzata (cfr. pagg. 8 e 16 della Relazione), l'Organo di controllo ha prescritto "un approfondimento sui pignoramenti effettuati sul conto del tesoriere ed un loro continuo monitoraggio con il supporto dell'Ufficio Legale dell'Ente".

Ai fini di cui sopra, pertanto, fermo restando il monitoraggio sullo stato dei pignoramenti già avviato da tempo dall'Ufficio Spese e Contenzioso, si impone che lo stesso rediga, con ogni consentita urgenza, una relazione riepilogativa che illustri, attraverso l'esposizione di tutti gli elementi di informazione in possesso dell'Ufficio, lo stato dei pignoramenti *de quibus* dal 1° gennaio 2018 al 28.09.2018, da inviarsi, oltre che allo scrivente, al Collegio dei Revisori ed all'Avvocatura comunale, che vorrà al riguardo esprimere le proprie valutazioni.

A titolo di misura correttiva strutturale, si dispone con la presente che, nelle more della modifica del Regolamento di contabilità, la detta relazione sia redatta trimestralmente ed inviata entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre conclusosi con evidenza delle eventuali anomalie riscontrate rispetto all'elenco dei pignoramenti trasmesso dalla Banca Nazionale del Lavoro.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



All U




COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
Staff del Ragioniere Generale – Ufficio Spese e Contenzioso

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821



Al Sig. Ragioniere Generale
Dott. B. Basile
Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile
Al Collegio dei Revisori
Al Sig. Avvocato Capo
Avv. G. Geraci

Prot. n. 1511914 del 03/10/18

Oggetto: Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di Gestione 2017, ex art. 227 del D. Lgs. n.267/2000 - profili di criticità rilevati e misure correttive - Pignoramenti da regolarizzare al 31.12.2017 -

In riscontro alla nota prot. n. 1504415 del 01.10.18, la scrivente, Dirigente presso l'Ufficio Spese e Contenzioso dal 10.01.18, relaziona quanto segue.

Compatibilmente con la restante attività di pagamento di sentenze, e altri atti esecutivi, a seguito dei numerosi provvedimenti dirigenziali di liquidazione e pagamento che pervengono, si comunica che la u.o. Contenzioso svolge l'attività di monitoraggio sullo stato dei pignoramenti, specie quelli relativi ad anni pregressi, come si può evincere dal file in allegato.

A tal proposito si ritiene doveroso rappresentare le difficoltà operative che si incontrano puntualmente.

- 1) Numerose le richieste all'Avvocatura dei decreti di estinzione in quanto, secondo l'orientamento della Tesoreria, in assenza dell'ordinanza di estinzione o di idonea dichiarazione da parte dei creditori assegnatari e/o dei loro legali attestante l'insussistenza di ulteriori ragioni di credito, non si può procedere allo svincolo delle somme. Quanto sopra, a fronte della tesi sostenuta dall'Avvocatura comunale, secondo la quale la sussistenza dell'ordinanza di assegnazione esclude, *ope legis*, l'emissione del decreto di estinzione.
- 2) Si fa presente la resistenza, da parte della Tesoreria, della rimozione dei vincoli, anche nei casi di prescrizione decennale di cui agli artt. 2934 e successivi del c.c. La sopracitata "disputa" è, a tutt'oggi, oggetto di una copiosa corrispondenza, senza alcuna soluzione definitiva della problematica, col conseguente pregiudizio per l'Amministrazione, che non riesce a riprendere la disponibilità delle somme in argomento.

A tal proposito si rinvia alla nota prot. n.217627 del 12.03.18 e alla nota di sollecito prot. n.1509598 del 02.10.18 di questa ragioneria.

- 3) Altra anomalia è relativa a quei casi in cui il legale di parte abbia rinunciato ad iscriverne a ruolo il pignoramento. In tali casi la somma rimane comunque vincolata e per lo svincolo è necessario richiedere al legale di parte il relativo decreto di estinzione. Ciò evidentemente comporta un ulteriore appesantimento delle procedure in capo alla u.o. contenzioso, peraltro afflitta da cronica carenza di personale. Sono stati pure predisposti, al fine di uniformare l'attività, dei modelli di richiesta ai legali di parte per i casi in esame.
- 4) Altra criticità è relativa alla mancata trasmissione mensile da parte della BNL, più volte richiesta, del tabulato dei pignoramenti.
- 5) Non appena riceviamo i sospesi dalla Tesoreria, per la regolarizzazione degli stessi, a fronte delle assegnazioni, si effettuano le richieste e numerosi solleciti agli uffici che hanno generato il contenzioso, per l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione (proposta di DFB da riconoscere da parte del Consiglio comunale). I solleciti sono peraltro necessari in quanto la chiusura dei sospesi è propedeutica alla chiusura del rendiconto di gestione a consuntivo dell'anno di riferimento.
- 6) A volte, nonostante la regolarizzazione del sospeso e conseguente svincolo della somma, rimane vincolata una quota che genera una corrispondenza con la Tesoreria per comprenderne i motivi.
- 7) Va anche evidenziato che trattasi di un'attività che certamente non riusciamo a governare in quanto lo scrivente ufficio (a valle) riceve il tabulato dei pignoramenti sopra descritto senza avere competenza dei vari contenziosi prodotti all'interno del comune.

In conclusione, a titolo di definitiva misura correttiva strutturale, al fine della risoluzione della problematica in argomento si ritiene opportuno, ricercare i motivi che generano i numerosi procedimenti da esecuzione forzata, con il conseguente vincolo apposto dal Tesoriere.


Infatti, se le sentenze venissero riconosciute con apposito D.F.B dal Consiglio Comunale e conseguentemente liquidate e pagate con provvedimenti dirigenziali, entro e non oltre il termine di 120 giorni previsto per legge dalla data di notifica della sentenza, detto problema non esisterebbe.

Verosimilmente è da verificare se all'interno dei vari uffici ci siano le strutture idonee ad evitare tali irregolarità, o, se la mancata adozione dei necessari provvedimenti siano frutto di indolenza e cattiva gestione all'interno dell'A.C..

Per quanto sopra, si ritiene che della questione debba essere investito ciascun ufficio, primo tra tutti l'Ufficio delle Risorse Umane che deve avere cura di collocare il personale presso gli uffici in sofferenza, (ad es. gestione sinistri e servizi socio assistenziali) adibendolo prioritariamente a detta attività, proprio nell'interesse dell'A.C. atteso che le procedure esecutive presso la Tesoreria, comportano ulteriori spese non indifferenti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente dell'Ufficio Spese e Contenzioso
Dott.ssa Giuseppina Taffaro



ALL.V



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Sindaco
c/o Sig. Capo di Gabinetto
Dott.ssa L. Romano

Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. A. Gentile

Al Sig. Segretario Generale
Dott. A. Le Donne

Al Collegio dei Revisori

Responsabile del procedimento: Dott. S. Passarello

Prot. n. 1521787 del 05.10.2018

Oggetto: Delibera della Corte dei Conti - Sezione del Controllo - n.161/2018/PRSP del 02.08.2018 - relazione sulla individuazione della misure correttive - predisposizione Regolamento di Contabilità.

Si fa seguito alla nota prot. Ris. n. 124 del 01.10.2018 Areg. 1505048, con la quale sono state inoltrate, per la parte di competenza, le proposte misure correttive di cui alla Delibera della Corte dei Conti - Sezione del Controllo - n.161/2018/PRSP del 02.08.2018, per comunicare che lo scrivente ha ultimato l'istruttoria relativa al nuovo regolamento di contabilità nell'ambito della proposta di deliberazione di Giunta comunale prot. n. 1520566 del 05.10.2018.

Cordiali saluti.



IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bonuslav Basile